



Camera dei deputati

XVII LEGISLATURA

Verifica delle quantificazioni

A.C. 1628

Tutela, valorizzazione e rilancio dei beni
e delle attività culturali e del turismo

*(Conversione in legge del DL 91/2013
Approvato dal Senato - A.S. 1014)*

N. – 1° ottobre 2013

La verifica delle relazioni tecniche che corredano i provvedimenti all'esame della Camera e degli effetti finanziari dei provvedimenti privi di relazione tecnica è curata dal Servizio Bilancio dello Stato.

La verifica delle disposizioni di copertura, evidenziata da apposita cornice, è curata dalla Segreteria della V Commissione (Bilancio, tesoro e programmazione).

L'analisi è svolta a fini istruttori, a supporto delle valutazioni proprie degli organi parlamentari, ed ha lo scopo di segnalare ai deputati, ove ne ricorrano i presupposti, la necessità di acquisire chiarimenti ovvero ulteriori dati e informazioni in merito a specifici aspetti dei testi.

SERVIZIO BILANCIO DELLO STATO – Servizio Responsabile

☎ 066760-2174 / 066760-9455 – ✉ bs_segreteria@camera.it

SERVIZIO COMMISSIONI – Segreteria della V Commissione

☎ 066760-3545 / 066760-3685 – ✉ com_bilancio@camera.it

INDICE

ARTICOLO 1, COMMI DA 1 A 12	4
VALORIZZAZIONE DELLE ZONE DI POMPEI, DI CASERTA E DI NAPOLI	4
ARTICOLO 1, COMMA 13	10
PROMOZIONE DEL PERCORSO TURISTICO DELLE RESIDENZE BORBONICHE	10
ARTICOLO 2	11
INVENTARIAZIONE E DIGITALIZZAZIONE DEL PATRIMONIO CULTURALE ITALIANO.....	11
ARTICOLO 2-BIS	13
ESERCIZIO DEL COMMERCIO IN AREE DI VALORE CULTURALE E NEI LOCALI STORICI TRADIZIONALI	13
ARTICOLO 3	13
APERTURA AL PUBBLICO DEGLI ISTITUTI E DEI LUOGHI DI CULTURA	13
ARTICOLO 3-BIS	16
FORUM UNESCO SULLA CULTURA E SULLE INDUSTRIE CULTURALI.....	16
ARTICOLO 4	16
SVILUPPO DELLE BIBLIOTECHE E DEGLI ARCHIVI E PER LA PROMOZIONE DELLA RECITAZIONE E DELLA LETTURA	16
ARTICOLO 4-BIS	ERRORE. IL SEGNALIBRO NON È DEFINITO.
DECORO DEI COMPLESSI MONUMENTALE ED ALTRI IMMOBILI	ERRORE. IL SEGNALIBRO NON È DEFINITO.
ARTICOLO 4-TER	ERRORE. IL SEGNALIBRO NON È DEFINITO.
RICONOSCIMENTO DEL VALORE STORICO E CULTURALE DEL CARNEVALE	ERRORE. IL SEGNALIBRO NON È DEFINITO.
ARTICOLO 5	18
PROGETTO “NUOVI UFFIZI”, MUSEO NAZIONALE DELL’EBRAISMO ITALIANO E DELLA SHOAH.....	18
IL PROSPETTO RIEPILOGATIVO, RIFERITO AL TESTO ORIGINARIO DEL DECRETO-LEGGE, NON APPARE	
UTILIZZABILE ALLA LUCE DELLE MODIFICHE INTRODOTTE DAL SENATO.....	18
ARTICOLO 5-BIS	19
CONTRIBUTO IN FAVORE DEL CENTRO PIO RAJNA IN ROMA	19
ARTICOLO 5-TER	20
MUSEO TATTILE STATALE “OMERO”.....	20

ARTICOLO 5-QUATER	20
INTERVENTI URGENTI DI TUTELA DEI SITI PATRIMONIO DELL'UNESCO IN PROVINCIA DI RAGUSA	20
ARTICOLO 6 E ARTICOLO 15, COMMA 2-BIS	21
DISPOSIZIONI PER LA REALIZZAZIONE DI CENTRI DI PRODUZIONE DI ARTE, MUSICA, DANZA E TEATRO CONTEMPORANEI.....	21
ARTICOLO 7, COMMI DA 1 A 8.....	24
PROMOZIONE DELLA MUSICA DI GIOVANI ARTISTI E COMPOSITORI EMERGENTI.....	24
ARTICOLO 7, COMMA 8-BIS	ERRORE. IL SEGNALIBRO NON È DEFINITO.
SEGNALAZIONE CERTIFICATA D'INIZIO ATTIVITÀ (SCIA) IN MATERIA DI PUBBLICI SPETTACOLI.....	ERRORE. IL SEGNALIBRO NON È DEFINITO.
ARTICOLO 8, COMMI DA 1 A 8.....	26
DISPOSIZIONI URGENTI CONCERNENTI IL SETTORE CINEMATOGRAFICO.....	26
ARTICOLO 8, COMMA 9	30
ISTITUZIONE DI UN TAVOLO TECNICO PRESSO IL MINISTERO DEI BENI E DELLE ATTIVITÀ CULTURALI E DEL TURISMO.....	30
ARTICOLO 9, COMMI 1-5	31
CONTRIBUZIONE PUBBLICA ALLO SPETTACOLO DAL VIVO E AL CINEMA.....	31
ARTICOLO 9, COMMI 6 E 7	32
ESENZIONE IMPOSTA DI BOLLO.....	32
ARTICOLO 10	34
ESCLUSIONE DEI TEATRI E DEGLI ENTI OPERANTI NEI SETTORI DEI BENI CULTURALI DA ALCUNE MISURE DI CONTENIMENTO DELLA SPESA	34
ARTICOLO 11, COMMI DA 1 A 12.....	36
RISANAMENTO DELLE FONDAZIONI LIRICO-SINFONICHE	36
ARTICOLO 11, COMMA 13	42
PERSONALE SOPRANNUMERARIO DELLE FONDAZIONI LIRICO SINFONICHE.....	42
ARTICOLO 11, COMMI DA 14 A 18.....	43
RIORGANIZZAZIONE DELLE FONDAZIONI LIRICO-SINFONICHE	43
ARTICOLO 11, COMMA 19	46

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI PERSONALE DELLE FONDAZIONI LIRICO-SINFONICHE	46
ARTICOLO 11, COMMI 20 E 21.....	47
RIPARTIZIONE DELLE RISORSE FUS DESTINATE ALLA FONDAZIONI LIRICO SINFONICHE	47
ARTICOLO 12	48
DONAZIONI DI MODICO VALORE IN FAVORE DELLA CULTURA E PER IL COINVOLGIMENTO DEI PRIVATI.....	48
ARTICOLO 13	49
VALUTAZIONI TECNICHE NEL SETTORE DELLA CULTURA E RAZIONALIZZAZIONE DEGLI ORGANI COLLEGIALI OPERANTI PRESSO IL MIBAC	49
ARTICOLO 14	50
OLI LUBRIFICANTI E ACCISA SU ALCOOL	50

PREMESSA

Il provvedimento, già approvato dal Senato, dispone la conversione del decreto-legge 8 agosto 2013, n. 91, recante norme urgenti per la tutela, la valorizzazione e il rilancio dei beni e delle attività culturali e del turismo.

Il testo iniziale è corredato di relazione tecnica e di un prospetto riepilogativo degli effetti finanziari¹. Al momento della predisposizione del presente Dossier non risultano pervenuti la relazione tecnica e il prospetto riepilogativo aggiornati alla luce delle modifiche approvate dal Senato.

Si esaminano, di seguito, le norme considerate dalla relazione tecnica e le ulteriori disposizioni che presentano profili di carattere finanziario.

VERIFICA DELLE QUANTIFICAZIONI

ARTICOLO 1, commi da 1 a 12

Valorizzazione delle zone di Pompei, di Caserta e di Napoli

La norma:

- prevede la nomina di un rappresentante della realizzazione del Grande Progetto e del programma straordinario, denominato “direttore generale di progetto”, nonché un vice direttore generale vicario” con specifici requisiti e ne elenca le funzioni. Affida ad un successivo decreto la definizione dell’indennità complessiva per entrambe le cariche di direttore generale e vice direttore generale vicario, non superiore a 100.000 euro lordi annui (comma 1)².

La norma specifica che la determinazione del compenso spettante al direttore generale del Grande Progetto Pompei avvenga nel rispetto dell'articolo 23-*ter*, commi 1 e 2, del DL n. 201/2011, relativamente al limite massimo retributivo per emolumenti o retribuzioni nell'ambito di rapporti di lavoro dipendente o autonomo con le pubbliche amministrazioni statali. Tale limite massimo è stato individuato dal successivo D.P.C.M. 23 marzo 2012 nel trattamento economico annuale complessivo spettante per la carica al Primo Presidente della Corte di cassazione, pari nell'anno 2011 a euro 293.658,95;

- rinvia ad un decreto del Presidente del Consiglio dei ministri la costituzione di un'apposita struttura di supporto al direttore generale, composta da un contingente di personale, anche dirigenziale, in posizione di comando, non superiore a venti

¹ Trasmesso al Senato con Nota del MEF-Ragioneria Generale dello Stato dell'11 settembre 2013.

² La norma è stata modificata nel corso dell'esame al Senato.

unità, proveniente dai ruoli del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo o da altre amministrazioni statali, e da cinque esperti in materia giuridica, economica, architettonica, urbanistica e infrastrutturale (comma 2).

La norma specifica che il personale in questione mantiene il trattamento economico fondamentale ed accessorio dell'amministrazione di provenienza. Rimane a carico dell'amministrazione di provenienza il trattamento economico fondamentale e accessorio avente carattere fisso e continuativo. Ne consegue che a carico della struttura di supporto sono posti gli oneri relativi al trattamento economico accessorio variabile (componenti F.U.A. e compensi per lavoro straordinario);

- istituisce l'Unità "Grande Pompei", dotata di autonomia amministrativa e contabile, a capo della quale è posto il direttore generale di progetto. Tale unità ha il compito di coordinare e di far convergere in un'unica sede decisionale tutte le decisioni amministrative necessarie alla realizzazione dei piani, dei progetti e degli interventi strumentali, a consentire il rilancio economico-sociale e la riqualificazione ambientale e urbanistica dei territori dei comuni afferenti all'area, sede di importanti siti archeologici. Prevede, inoltre, l'istituzione di un Comitato di gestione che dovrà approvare, entro 12 mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge in esame, un "Piano strategico" per lo sviluppo delle aree archeologiche di Pompei, Ercolano e Torre Annunziata, composto dal Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti; dal Ministro per la coesione territoriale, dal Presidente della Regione Campania, dal Presidente della Provincia di Napoli, dai Sindaci dei comuni interessati e dai legali rappresentanti degli enti pubblici e privati coinvolti. La disciplina organizzativa e contabile dell'Unità, la sua durata e la dotazione di mezzi e risorse umane, nel limite di dieci unità in posizione di comando dalle amministrazioni da cui provengono i componenti del Comitato di gestione, sono affidati al medesimo decreto di cui al comma 2 (commi 4 e 5);
- definisce il contenuto del piano strategico che l'Unità dovrà approvare e stabilisce che esso preveda anche azioni ed interventi di promozione e sollecitazione di erogazioni liberali e sponsorizzazioni nonché la creazione di forme di partenariato pubblico-privato e l'utilizzo dei giovani tirocinanti del progetto "mille giovani per la cultura", di cui all'art. 2, comma 5-*bis*, del DL n. 76/2013³ (comma 6);
- rinvia all'articolo 15 del decreto-legge in esame la copertura finanziaria degli oneri (quantificati in euro 200.000 per il 2013 e in euro 800.000 per ciascuno degli anni

³ L'art. 2, comma 5-bis, del DL n. 76/2013 prevede l'istituzione, per l'anno 2014, presso il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, di un Fondo straordinario con stanziamento pari a 1 milione di euro, denominato "Fondo mille giovani per la cultura", destinato alla promozione di tirocini formativi e di orientamento nei settori delle attività e dei servizi per cultura rivolti a giovani fino a ventinove anni di età.

2014, 2015 e 2016) derivanti dalle disposizioni contenute nei precedenti commi (comma 8);

- determina nel numero di 163⁴ la dotazione organica dei dirigenti di seconda fascia del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, al fine di consentire l'istituzione di una soprintendenza per i beni archeologici di Napoli (comma 11);
- rinvia all'articolo 15 del decreto-legge in esame la copertura finanziaria degli oneri (quantificati in euro 109.500 annui a decorrere dall'anno 2014 (comma 12).

Il prospetto riepilogativo ascrive alla norma in esame i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica:

(migliaia di euro)

	Saldo netto da finanziare			Fabbisogno			Indebitamento netto		
	2013	2014	2015	2013	2014	2015	2013	2014	2015
Maggiori spese correnti (progetto grande Pompei)	200,0	800,0	800,0	166,0	666,0	666,0	166,0	666,0	666,0
Maggiori spese correnti (Nuova soprintendenza Napoli)		109,5	109,5	0	55,8	55,8	0	55,8	55,8

La relazione tecnica, dopo aver ribadito il contenuto delle norme, conferma che la struttura di supporto al direttore generale di progetto sarà composta da un contingente di personale in posizione di comando non superiore a venti unità proveniente dai ruoli del personale del Ministero e da cinque esperti in materia giuridica, economica, architettonica, urbanistica e infrastrutturale. A carico della Struttura di supporto sono posti gli oneri relativi al trattamento economico accessorio variabile (componenti del Fondo unico di amministrazione e compensi per lavoro straordinario) e gli oneri relativi ai compensi da corrispondere ai 5 esperti eventualmente chiamati a far parte della struttura. Per quanto riguarda l'incarico di direttore generale di Progetto, la relazione evidenzia che il medesimo non determina l'incremento della dotazione organica del personale dirigenziale del Ministero.

La relazione tecnica ribadisce, altresì, che il direttore generale di progetto è preposto all'Unità "Grande Pompei". Viene, inoltre, prevista l'istituzione di un Comitato di gestione composto da rappresentanti dei ministeri, dal Presidente della Regione Campania, dal Presidente della Provincia di Napoli, dai sindaci dei Comuni interessati e dai legali rappresentanti degli enti pubblici e privati coinvolti. All'Unità sono assegnate massimo dieci unità di personale in posizione di comando provenienti dalle amministrazioni a cui appartengono i componenti del Comitato di gestione. Anche in questo caso sono posti a

⁴ Attualmente determinati in n. 162, in base al DPCM 22.1.2013

carico dell'Unità gli oneri relativi al trattamento economico accessorio variabile. (componenti F.U.A. e compensi per lavoro straordinario).

Il dettaglio dei predetti oneri è indicato nelle tabelle che seguono.

Struttura	Unità	Trattamento accessorio variabile	Totale	Oneri riflessi	Onere lordo
Struttura di supporto	20	3.640	72.800	23.805,60	96.605,60
Unità grande Pompei	10	3.640	36.400	11.902,80	48.302,80
Totale	30				144.908,40

Incarico	Unità	Costo complessivo inclusi oneri riflessi	Totale
Direttore generale di progetto (*)	1	200.000	200.000
Esperti struttura di supporto	5	40.000	200.000
Totale	6		400.000

(*) L'onere per l'indennità da corrispondere al Direttore generale è stata quantificata con riferimento al testo originario del decreto legge. Il medesimo onere di 200.000 euro, in base alle norme modificate nel corso dell'esame presso il Senato, dovrà ora essere utilizzato per remunerare sia il direttore generale che il vicedirettore generale

La relazione tecnica conclude affermando che l'onere complessivo riferito ai commi da 1 a 7 e comprensivo delle spese del personale e delle spese di funzionamento è pari ad euro 200.000 per l'anno 2013 (tenuto conto del ridotto periodo di attività della struttura in tale anno) e 800.000 euro per ciascuno degli anni 2014,2015,2016 cui si provvede con le maggiori entrate del provvedimento. Gli effetti sul fabbisogno e sull'indebitamento sono quantificati in 167.000 euro per l'anno 2013 e in 666.000 euro per ciascuno degli anni 2014, 2015 e 2016.

Per quanto concerne i commi 11 e 12, la relazione tecnica rileva che gli stessi prevedono l'istituzione di una Soprintendenza per i beni archeologici di Napoli con conseguente incremento della dotazione organica del personale dirigenziale di livello non generale del Ministero per i beni e le attività culturali.

L'onere annuo previsto è pari ad 109.500 euro a decorrere dall'anno 2014, corrispondente al costo complessivo, inclusi gli oneri riflessi a carico dell'amministrazione, di un dirigente di seconda fascia del Ministero, cui si provvede con le maggiori entrate del provvedimento. In questo caso poiché l'onere è segnatamente riferito solo a spesa di personale sono stati considerati gli effetti relativi agli oneri tributari e contributivi:

pertanto i riflessi in termini di fabbisogno e di indebitamento risultano valutati in 55.800 euro annui a decorrere dal 2014.

Al riguardo si osserva che la relazione tecnica si limita ad indicare i criteri adottati per la valutazione degli oneri recati dai commi da 1 a 7 (progetto "Grande Pompei") con riferimento alle sole spese di personale. In tal modo si dà conto di una spesa pari a circa 545.000 euro senza indicare in base a quali criteri sia stato possibile quantificare un ulteriore onere di 255.000 euro. Risulterebbe, pertanto, necessario che fossero fornite indicazioni circa tale componente dell'onere, precisando altresì se esso riguardi le spese di primo impianto (acquisto di arredi e attrezzature) e per la gestione degli uffici e delle strutture (canoni, affitti e servizi) a cui saranno destinate le unità di personale demandate alla realizzazione del progetto "Grande Pompei". Tale indicazione risulta necessaria considerato che il progetto vede coinvolte anche amministrazioni diverse da quelle centrali a cui potrebbe essere destinata parte delle somme stanziare (si considerino, ad esempio, le spese sostenute dal Comitato di gestione a cui partecipano anche rappresentanti di enti territoriali).

Risulta, inoltre, necessario che siano forniti chiarimenti circa le norme che disciplinano le figure del direttore generale e vicedirettore generale di progetto. In particolare si rileva che esse:

- prevedono espressamente che il solo incarico di "direttore generale di progetto" non determina un incremento della dotazione organica del personale dirigenziale del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo. Tale disposizione non sembrerebbe coordinata con la modifica che ha introdotto anche la figura del vicedirettore generale. Anche quest'ultima, infatti, dovrebbe non implicare un incremento della dotazione organica: in caso contrario, infatti, l'onere da coprire risulterebbe superiore a 100.000 euro⁵;
- da un lato prevedono espressamente che i due direttori generali appartengano ai ruoli delle amministrazioni dello Stato e che l'indennità da corrispondere ai medesimi

⁵ Infatti di norma l'onere relativo ad una posizione in organico di dirigente di prima fascia viene iscritto in bilancio per un ammontare superiore a 100 mila euro.

sia definita nel rispetto della normativa vigente - la quale stabilisce che le indennità per incarico aggiuntivo non possano eccedere il 25 per cento dell'ammontare complessivo del trattamento economico percepito⁶ -, dall'altro fissano un limite per tali compensi aggiuntivi pari a 100.000 euro, importo che sembra non coerente considerato che i soggetti appartenenti ai ruoli delle amministrazioni statali che percepiscono un trattamento economico almeno pari a 400.000⁷ euro sono poche unità.

Appare, inoltre, opportuno svolgere una riflessione circa l'utilizzo dell'istituto del comando per la copertura delle dotazioni organiche di nuove strutture amministrative.

A tal proposito si rileva che i comandi in oggetto, parimenti a quelli previsti negli ultimi anni in altri testi normativi, non sono disposti espressamente in deroga dell'articolo 56 del DPR 3/1957. Tale articolo prevede che il comando è disposto, per tempo determinato e in via eccezionale, per riconosciute esigenze di servizio o quando sia richiesta una speciale competenza. La *ratio* di tale norma era di evitare il ricorso ad una assunzione a tempo indeterminato a fronte di una esigenza temporanea di una professionalità particolare.

Tale prassi sembra essersi consolidata per evitare la copertura di oneri di personale. Peraltro, ai fini di un corretto utilizzo dell'istituto che eviti conseguenze di carattere finanziario, andrebbero verificate le implicazioni per le amministrazioni di provenienza, valutando se la misura comporti un ridimensionamento di funzioni amministrative ovvero faccia emergere un utilizzo di personale di fatto eccedentario, con la conseguente necessità – in tale ipotesi – di rideterminare in diminuzione le piante organiche.

Nel corso dell'esame presso il Senato, con riferimento alle norme in esame, è stato richiesto di chiarire se il trasferimento alla struttura del personale comandato possa determinare problemi di funzionalità amministrativa alle strutture cedenti. Tale eventualità è stata esclusa⁸ dal Governo in considerazione dell'esiguità del contingente di personale comandato.

Per quanto concerne i commi 11 e 12, che prevedono l'istituzione di una Soprintendenza per i beni archeologici di Napoli, si rileva che l'onere quantificato è riferito alla sola posizione

⁶ Articolo 23-ter del decreto legge n. 201/2011.

⁷ 400.000 euro è l'importo minimo del trattamento economico che rende possibile la liquidazione di una indennità per incarico aggiuntivo di 100.000 euro ossia il 25 per cento del trattamento economico.

⁸ Si veda la nota delle Ragioneria generale dello Stato dell'11 settembre 2013 recante il numero di protocollo in entrata 74099.

dirigenziale di livello non generale da porre a capo della struttura. Non sono invece considerati gli oneri di impianto e di funzionamento. In proposito andrebbero esplicitate le ragioni di tale impostazione.

ARTICOLO 1, comma 13

Promozione del percorso turistico delle residenze borboniche

Le norme stabiliscono che il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo debba provvedere⁹ alla definizione di un apposito accordo di valorizzazione¹⁰ con la Regione Campania e gli enti locali territorialmente competenti che intendano aderire mediante un adeguato apporto economico, assicurando la partecipazione di altri soggetti pubblici e privati interessati, al fine di elaborare un piano strategico di sviluppo del percorso turistico-culturale integrato delle residenze borboniche.

Il piano prevede azioni e interventi di promozione e sollecitazione di erogazioni liberali e sponsorizzazioni, la creazione di forme di partenariato pubblico-privato, il coinvolgimento di cooperative sociali, associazioni di volontariato, associazioni di promozione sociale, organizzazioni non lucrative di utilità sociale o fondazioni, aventi tra i propri fini statutari la tutela e la valorizzazione del patrimonio culturale. Il piano prevede, inoltre, l'utilizzo dei giovani tirocinanti nei settori delle attività e dei servizi per la cultura, di cui al progetto « Mille giovani per la cultura » di cui all'articolo 2, comma 5-bis, del decreto-legge 28 giugno 2013, n. 76.

All'accordo partecipano, altresì, l'Agenzia del demanio, i Prefetti delle Province di Napoli e di Caserta, nonché l'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata.

Il prospetto riepilogativo e la **relazione tecnica** non considerano la norma.

Al riguardo si osserva che la norma delinea un percorso per la realizzazione di interventi senza indicare in dettaglio le modalità di realizzazione ed i mezzi di finanziamento. Ciò presumibilmente nel presupposto che tali elementi siano oggetto di successiva disciplina dato il carattere programmatico delle disposizioni. In proposito appare opportuno acquisire l'avviso del Governo.

⁹ Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto

¹⁰ Ai sensi dell'articolo 112 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42.

ARTICOLO 2

Inventariazione e digitalizzazione del patrimonio culturale italiano

La norma autorizza la spesa di 2,5 milioni di euro per il 2014 – che sarà integrata¹¹ anche con eventuali fondi europei, oltre che con le risorse di cui all'art. 15, comma 2, - per l'attuazione, da parte del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo di un programma straordinario volto alla prosecuzione e allo sviluppo delle attività di inventariazione, catalogazione e digitalizzazione del patrimonio culturale. Per il supporto tecnologico e strumentale finalizzato alla progettazione e all'attuazione del programma il Ministero può avvalersi, mediante apposita convenzione, dell'Agenzia per l'Italia digitale¹² - che svolgerà tali funzioni con le risorse umane, strumentali e finanziarie previste a legislazione vigente - nonché di altri soggetti pubblici o privati in possesso delle idonee qualificazioni tecniche e organizzative. A tal fine il Ministero indice un'apposita procedura concorsuale pubblica diretta alla selezione di cinquecento giovani di età inferiore ai 35 anni, laureati nelle discipline afferenti al programma, da formare, per la durata di dodici mesi, nelle attività di inventariazione e di digitalizzazione presso gli istituti ed i luoghi della cultura statali.

Il prospetto riepilogativo, riferito al testo originario della norma, ascrive alla stessa i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica:

(mln di euro)

	Saldo netto da finanziare			Fabbisogno			Indebitamento netto		
	2013	2014	2015	2013	2014	2015	2013	2014	2015
Maggiori spese correnti	0	2,5	0	0	2,5	0	0	2,5	0

La relazione tecnica ribadisce che le norme prevedono l'attivazione di un'apposita procedura concorsuale pubblica diretta alla selezione di 500 giovani da impiegare in un progetto straordinario denominato "500 giovani per la cultura" della durata di 12 mesi, con finalità formative, e diretto alla prosecuzione ed allo sviluppo delle attività di inventariazione, catalogazione, digitalizzazione del patrimonio culturale.

Gli oneri derivanti dall'attuazione del citato progetto, che non configura l'instaurazione di rapporti di lavoro subordinato, sono stati stimati sulla base delle "indennità di partecipazione" previste dalle Linee guida approvate dalla Conferenza permanente Stato-Regioni del 24 gennaio 2013, per i tirocini formativi, sono pari a complessivi euro

¹¹ La parola "integrata" sostituisce la parola "alimentata" recata dal testo originario del decreto in esame. La sostituzione è avvenuta durante l'esame al Senato a seguito dell'approvazione dell'emendamento 2.6 D'Alì.

¹² di cui all'articolo 19 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83.

2.500.000, cui si provvede con le maggiori entrate del provvedimento ai sensi dell'articolo 15.

Si rammenta che in base alle predette Linee guida al tirocinante è corrisposta un'indennità per la partecipazione al tirocinio. Tale documento testualmente recita che la corresponsione dell'indennità è ritenuta congrua a partire dal 4° mese di tirocinio. Per rispettare il principio di congruità ed evitare un uso distorto del tirocinio, l'indennità prevista non può essere inferiore ai 400 euro mensili e superiore ai 700 euro mensili.

La relazione tecnica considera effetti equivalenti sui tre saldi, trattandosi di autorizzazione riguardante tipologie di spesa correlate a sistemi integrati di conoscenza ovvero che possono considerarsi servizi informatici.

Infine, per fornire al progetto l'adeguato supporto tecnologico e strumentale, è stabilito che il Ministero per i beni e le attività culturali può avvalersi dell' Agenzia per l'Italia digitale. Tale disposizione non determina effetti finanziari in quanto la predetta Agenzia svolgerà tali funzioni di supporto con le risorse umane, strumentali e finanziarie previste a legislazione vigente.

Al riguardo, si osserva che non appare probabile che l'espletamento della procedura concorsuale di selezione, ivi inclusi i tempi amministrativi per l'indizione della medesima e per il consolidamento delle graduatorie, possa concludersi entro il 31 dicembre dell'anno in corso. Si osserva, altresì, che la norma prevede espressamente che il periodo di formazione duri 12 mesi. Tanto premesso si rileva che parte degli oneri sembra destinata a manifestarsi anche nel corso del 2015, in relazione ai tempi di conclusione della procedura selettiva sopra richiamata.

Non sembrerebbe inoltre condivisibile l'affermazione della relazione tecnica che considera gli effetti sui tre saldi equivalenti trattandosi di autorizzazione riguardante tipologie di spesa correlate a sistemi integrati di conoscenza ovvero che possono considerarsi servizi informatici. La maggioranza delle spese, infatti, sono connesse alla liquidazione dell'indennità di tirocinio che è soggetta, quanto meno, a ritenuta IRPEF.

Si osserva, infine, che le norme non indicano se vi siano somme destinate all'acquisto di strumenti o servizi da destinare alla realizzazione del programma (si pensi, a mero titolo di esempio, a corsi di formazione, ad apparecchi per l'archiviazione dei dati digitalizzati, alle dotazioni hardware da destinare ai tirocinanti). La presenza di tali tipologie di spese sembra

peraltro desumersi dal passaggio della relazione tecnica che fa riferimento a "...tipologie di spesa correlate a sistemi integrati di conoscenza ovvero che possono considerarsi servizi informatici". Tali importi ridurrebbero le disponibilità esistenti per la liquidazione delle indennità il cui onere, in base a quanto indicato nelle Linee guida richiamate dalla relazione tecnica, non può essere inferiore a 1.800.000 euro¹³. In proposito appaiono opportuni chiarimenti.

ARTICOLO 2-bis

Esercizio del commercio in aree di valore culturale e nei locali storici tradizionali

La norma integra l'articolo 52 del Codice dei beni culturali e del paesaggio¹⁴. In base alla disposizione introdotta, i comuni individuano i locali - a chiunque appartenenti - nei quali si svolgono attività di artigianato tradizionale e altre attività commerciali tradizionali, riconosciute quali espressione dell'identità culturale collettiva ai sensi delle convenzioni UNESCO, per assicurare a queste apposite forme di promozione e di salvaguardia.

Il prospetto riepilogativo degli effetti finanziari e la **relazione tecnica** non considerano la norma, introdotta al Senato.

Al riguardo appare opportuno acquisire chiarimenti sui profili finanziari della norma, che sembrerebbe configurare un obbligo a carico dei comuni. La disposizione non specifica infatti a carico di quali soggetti gravino gli oneri per la remunerazione dei proprietari dei locali eventualmente individuati per lo svolgimento delle attività tradizionali di artigianato e commercio.

ARTICOLO 3

Apertura al pubblico degli istituti e dei luoghi di cultura

Normativa previgente: l'art. 110 del d.lgs. n. 42/2004¹⁵ dispone il versamento dei proventi derivanti dalla vendita dei biglietti di ingresso agli istituti ed ai luoghi della cultura, nonché il versamento dei proventi derivanti dai canoni di concessione e dai corrispettivi per la riproduzione dei beni culturali, ai

¹³ 1.800.000 euro è la spesa necessaria per corrispondere l'indennità minima di 400 euro per un periodo di 9 mesi.

¹⁴ Adottato con decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42.

¹⁵ Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137.

soggetti pubblici cui gli istituti, i luoghi o i singoli beni appartengono o sono in consegna, in conformità alle rispettive disposizioni in materia di contabilità pubblica. Tali proventi sono destinati alla realizzazione di interventi per la sicurezza e la conservazione dei luoghi medesimi appartenenti o in consegna allo Stato, ovvero all'incremento ed alla valorizzazione del patrimonio culturale nel caso di proventi derivanti dalla vendita dei biglietti d'ingresso agli istituti ed ai luoghi appartenenti o in consegna a soggetti pubblici diversi dallo Stato.

L'art. 2, comma 615, della legge n. 244/2007 (legge finanziaria per il 2008), in combinato disposto con l'Elenco n. 1 allegato alla legge medesima, vieta l'iscrizione negli stati di previsione dei Ministeri competenti delle somme versate all'entrata del bilancio dello Stato autorizzate dai provvedimenti legislativi indicati nell'Elenco 1, tra i quali, al n. 14, è incluso il d.lgs. n. 42/2004, art. 119.

La norma:

- dispone l'abrogazione del divieto di integrale riassegnazione degli introiti di cui all'articolo 110 del Codice dei beni culturali, rendendo così nuovamente disponibili i proventi derivanti da quella disposizione che sono riassegnati allo stato di previsione della spesa del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo a decorrere dal 2014 (comma 1);
- introduce una modifica al comma 3 dello stesso articolo 110 del Codice: con tale novella destina i proventi della vendita dei biglietti non solo agli interventi per la sicurezza e la conservazione - come nel testo non modificato - ma anche al funzionamento degli istituti e dei luoghi della cultura appartenenti o in consegna allo Stato (comma 2);
- dispone che all'onere derivante dall'articolo, pari 19,2 milioni di euro a decorrere dal 2014, si provvede, quanto a 12,8 milioni di euro ai sensi del successivo articolo 15 e quanto a 6,4 milioni di euro mediante riduzione del fondo iscritto nello stato di previsione del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, ai sensi dell'articolo 2, comma 616, della legge finanziaria per il 2008 (comma 3).

Tale comma 616 dispone l'istituzione, negli stati di previsione dei Ministeri interessati dal divieto di riassegnazione di cui al comma 615, di appositi Fondi da ripartire con decreto ministeriale.

Il prospetto riepilogativo ascrive alla norma i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica:

(milioni)

	Saldo netto da finanziare			Fabbisogno e indebitamento netto		
	2013	2014	2015	2013	2014	2015
Maggiori spese correnti (apertura luoghi di cultura)	0,0	0,0	0,0		12,8	12,8
Minori entrate extratributarie (ripristino riassegnazioni entrata)		19,2	19,2	0,0	0,0	0,0
Minori spese correnti (riduzione Fondo entrate non riassegnabili)		6,4	6,4	0,0	0,0	0,0

La relazione tecnica ribadisce che la norma dispone la disapplicazione, nei confronti dei proventi derivanti dalla vendita dei biglietti di ingresso agli istituti ed ai luoghi della cultura (articolo 110 del D.Lgs. n. 42/2004), della disciplina in tema di riassegnazioni di entrate alla spesa, di cui ai commi da 615 a 617 dell'articolo 2 della legge n. 244/2007.

In conseguenza di ciò, evidenzia che, con decorrenza dall'esercizio finanziario 2014, gli introiti in argomento sono riassegnati allo stato di previsione della spesa del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo e, conseguentemente si riduce, per la quota correlata ai proventi sopra richiamati, lo stanziamento del fondo, istituito dal comma 616, ed iscritto sul capitolo 2401 dello stato di previsione del predetto Ministero.

Sul fronte delle entrate, la disposizione in esame produce una riduzione delle previsioni di 19,2 milioni a decorrere dal 2014, in dipendenza del fatto che, con il ripristino della riassegnazione delle entrate in parola, l'iscrizione della previsione non avverrà con legge di bilancio, bensì sarà effettuata con appositi decreti di variazione del Ministro dell'Economia e delle Finanze, da adottare man mano che si verifica l'afflusso di entrate al bilancio.

Sul fronte della spesa si riduce lo stanziamento sul citato capitolo di spesa 2401, per la parte afferente ai proventi in argomento, per un importo pari a 6,4 milioni a decorrere dal 2014.

Conclude affermando che l'onere recato dalla disposizione, pari a 19,2 milioni di euro a decorrere dal 2014, viene coperto per 12,8 milioni di euro con le maggiori entrate del provvedimento ai sensi dell'articolo 15 e per 6,4 milioni di euro mediante riduzione del suddetto fondo di cui al citato comma 616, art. 1, legge 244/2007.

La RT afferma che gli effetti sui tre saldi sono equivalenti.

In merito ai profili di quantificazione non si hanno osservazioni da formulare.

Occorrono però precisazioni in merito al criterio di classificazione degli effetti sul saldo netto da finanziare indicati come minori entrate anziché come maggiori spese secondo quanto riportato per i saldi di fabbisogno e indebitamento. che sulla base dei dati riportati nel prospetto riepilogativo gli effetti sui tre

saldi non appaiono equivalenti, come affermato invece dalla relazione tecnica. Sul punto si rende necessario un chiarimento.

ARTICOLO 3-bis

Forum UNESCO sulla cultura e sulle industrie culturali

La norma autorizza la spesa di 400.000 euro per l'organizzazione e lo svolgimento del Forum UNESCO sulla cultura e sulle industrie culturali che si terrà a Firenze nel 2014. Al relativo onere si provvede mediante utilizzo dei fondi dedicati alle attività culturali a valere sulle somme individuate dall'art. 3, comma 83, della legge n. 662/1996.

L'art. 3, comma 83, stabilisce che sia riservata in favore del Ministero per i beni culturali e ambientali una quota degli utili derivanti dalla nuova estrazione del gioco del lotto, non superiore a 150 milioni di euro, per il recupero e la conservazione dei beni culturali, archeologici, storici, artistici, archivistici e librari, nonché per interventi di restauro paesaggistico e per attività culturali.

Il prospetto riepilogativo e la **relazione tecnica** non considerano la norma che è stata introdotta nel corso dell'esame al Senato.

Al riguardo si osserva che la norma non specifica l'esercizio finanziario al quale imputare la somma autorizzata.

ARTICOLO 4

Sviluppo delle biblioteche e degli archivi, promozione della recitazione e della lettura

La norma¹⁶:

- reca modifiche all'articolo 15 della legge n. 633/1941¹⁷ in materia di esecuzioni non considerate pubbliche di spettacoli cui vengono aggiunte le esecuzioni all'interno di musei, archivi e biblioteche pubblici esclusivamente finalizzate alla promozione e valorizzazione delle opere (comma 1);
- prevede che i soggetti pubblici preposti all'erogazione o alla gestione dei finanziamenti della ricerca scientifica adottano, nella loro autonomia, le misure necessarie per la promozione dell'accesso aperto ai risultati della ricerca finanziata per una quota pari o superiore al 50 per cento con fondi pubblici, quando

¹⁶ Modificata nel corso dell'esame al Senato.

¹⁷ "Protezione del diritto d'autore e di altri diritti connessi al suo esercizio".

documentati su periodici a carattere scientifico che abbiano almeno due uscite annue. (commi 2 e 2-*bis*).

- stabilisce che il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo e il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca adottino misure strategiche finalizzate all'unificazione delle rispettive banche dati, evitando la duplicazione delle stesse, al fine di ottimizzare gli strumenti e rendere più facile il reperimento dei contenuti (comma 3);
- stabilisce che dalle disposizioni dell'articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica e che le amministrazioni competenti devono provvedere con le risorse umane, economiche e strumentali disponibili a legislazione vigente (comma 4);
- apporta modifiche alla disciplina concernente il prezzo di vendita dei libri di cui all'art. 2 della legge n. 128/2011 (comma 4-*bis*)¹⁸;
- aumenta da 90 milioni di euro a 91,3 milioni di euro, per l'anno 2013, il rifinanziamento, disposto dall'art. 33, comma 1, della legge n. 183/2011¹⁹, del Fondo per la tutela dell'ambiente e la promozione dello sviluppo del territorio, destinando la quota di 1,3 milioni di euro alle istituzioni culturali destinatarie dei contributi annuali dello Stato²⁰. Stabilisce che al relativo onere si provveda mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa relativa al Fondo per interventi strutturali di politica economica²¹ (comma 4-*quater* e 4-*quinquies*).

Il prospetto riepilogativo, riferito al testo originario non considera la norma, introdotta durante l'esame presso il Senato.

La relazione tecnica (riferita al testo originario) premette che la disposizione di cui al comma 1 è volta a precisare, ai fini della tutela economica del diritto d'autore di cui alla legge n. 633 del 1941, quando l'esecuzione di un'opera non è considerata pubblica.

Specifica che i commi 2 e seguenti sono volti a prevedere l'obbligo che le pubblicazioni finanziate almeno al 50 per cento con fondi pubblici siano rese accessibili al pubblico in archivi elettronici istituzionali o di settore. Tali pubblicazioni saranno effettuate dai soggetti finanziati con le risorse disponibili a legislazione vigente.

La RT conclude affermando che, trattandosi di norma di carattere ordinamentale, dalla medesima non discendono nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

¹⁸ Comma introdotto nel corso dell'esame al Senato.

¹⁹ Legge di stabilità 2012.

²⁰ Tabella di cui all'art. 1, legge n. 534/1996.

²¹ Di cui all'art. 10, comma 5, del DL n. 282/2004.

Al riguardo, poiché la norma introduce nuove attività in capo ad alcune amministrazioni pubbliche, andrebbero acquisiti elementi volti a suffragare l'effettiva possibilità di svolgere i relativi adempimenti con le risorse già disponibili in base alla previgente normativa.

ARTICOLO 5

Progetto “Nuovi Uffici”, Museo Nazionale dell’Ebraismo italiano e della Shoah

La norma²² autorizza le seguenti spese:

- 1 milione di euro nel 2013 e 7 milioni di euro nel 2014 per la prosecuzione dei lavori legati al progetto “Nuovi Uffici” (comma 1);
- 1 milione di euro nel 2013 e 3 milioni di euro nel 2014 quale contributo per la realizzazione del Museo nazionale dell’Ebraismo Italiano e della Shoah (comma 2);
- 2 milioni di euro nel 2014 per il restauro del Mausoleo di Augusto in occasione delle celebrazioni del bi millenario della morte dell’imperatore Ottaviano Augusto (comma 3)²³;
- 1 milione di euro nel 2013 e 7 milioni nel 2014 per interventi di particolare rilevanza di tutela di beni culturali a rischio di deterioramento e di celebrazione di particolari ricorrenze (comma 3-*bis*)²⁴.

Il prospetto riepilogativo, riferito al testo originario del decreto-legge, non appare utilizzabile alla luce delle modifiche introdotte dal Senato.

La relazione tecnica, anch’essa riferita al testo originario, specifica che il progetto "Nuovi Uffici" è stato suddiviso in due lotti: il primo è già stato finanziato e alcuni lavori risultano già conclusi, mentre quelli relativi al secondo sono stati invece finanziati in minima parte (10.000.000 euro).

L'importo previsto dal progetto definitivo per il completamento dei lavori dei "Nuovi Uffici" ammonta a 32.016,701,39 euro al lordo del ribasso, cioè escludendo l’IVA e le somme da accantonare per imprevisti, lavori in economia, incentivo per la progettazione, ecc.

La RT spiega che la norma proposta è necessaria al fine di consentire almeno la prosecuzione dei lavori e un'ottimizzazione dei tempi e delle risorse finanziarie, contrariamente a quanto avverrebbe in presenza di una nuova, lunga e complessa gara europea. Oltre ai tempi di svolgimento di una nuova procedura pubblica bisogna, infatti,

²² Modificata nel corso dell’esame al Senato

²³ Comma modificato nel corso dell’esame al Senato

²⁴ Comma introdotto nel corso dell’esame al Senato

considerare l'aggravio che deriverebbe in termini di costi e di tempi per lo smontaggio della vecchia area e l'allestimento della nuova area di cantiere con il ripresentarsi di difficoltà nella amministrazione degli approvvigionamenti, nonché nella gestione di una nuova fase di conoscenza del progetto con l'eventuale nuovo aggiudicatario.

Nulla da osservare al riguardo essendo gli oneri configurati come limiti di spesa. Andrebbe peraltro acquisita conferma della compatibilità delle disposizioni con la disciplina europea, al fine di evitare l'applicazione di eventuali sanzioni.

ARTICOLO 5-bis

Contributo in favore del Centro Pio Rajna in Roma

Le norme autorizzano la spesa di 500.000 euro per ciascuno degli anni 2013, 2014 e 2015 per il finanziamento del Centro di studi per la ricerca letteraria, linguistica e filologica Pio Rajna in Roma (comma 1).

Il contributo è destinato a sostenere le attività di ricerca storica, filologica e bibliografica sulla cultura umanistica italiana del Centro Pio Rajna, con particolare attenzione alle iniziative mirate allo sviluppo della ricerca su Dante e sulla sua opera, nonché all'informatizzazione della Bibliografia generale della lingua e della letteratura italiana (BiGLI), pubblicata dal Centro Pio Rajna, in modo da garantirne l'accesso attraverso il sito internet del medesimo Centro (comma 2).

All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, pari a 500.000 euro per ciascuno degli anni 2013, 2014 e 2015, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per gli interventi strutturali di politica economica (comma 5).

La norma, introdotta dal Senato, non è corredata di relazione tecnica, né viene considerata nel prospetto riepilogativo, riferito al testo originario del DL.

Al riguardo non si hanno osservazioni da formulare considerato che l'onere è configurato come limite di spesa.

ARTICOLO 5-ter

Museo tattile statale “Omero”

La norma²⁵ autorizza la spesa di 500.000 euro annui per il triennio 2013-2015 per il funzionamento del Museo tattile statale “Omero”. La copertura è disposta ai sensi dell’articolo 15, cui si fa esplicito rinvio.

Il prospetto riepilogativo e la relazione tecnica non considerano la disposizione, introdotta nel corso dell’esame al Senato.

Nulla da osservare per i profili di quantificazione, essendo l’onere limitato all’entità dello stanziamento.

ARTICOLO 5-quater

Interventi urgenti di tutela dei siti patrimonio dell’UNESCO in provincia di Ragusa

Le norme autorizzano la spesa di 100.000 euro per ciascuno degli anni 2013, 2014 e 2015 per fare fronte a interventi urgenti di tutela dei siti inseriti nella lista del “patrimonio mondiale” sotto la tutela dell’UNESCO in provincia di Ragusa (comma 1).

All’onere derivante dall’attuazione del presente articolo, pari a 100.000 euro per ciascuno degli anni 2013, 2014 e 2015, si provvede ai sensi dell’articolo 15 (comma 2).

La norma, introdotta dal Senato, non è corredata di relazione tecnica, né la stessa è considerata nel prospetto riepilogativo, riferito al testo originario del decreto legge.

Al riguardo non si hanno osservazioni da formulare considerato che l’onere è configurato come limite di spesa.

Sarebbe, peraltro, utile conoscere se l’autorizzazione di spesa in oggetto sia stata determinata sulla base di una stima del costo degli interventi. Ciò anche al fine di evitare che si creino i presupposti per successivi, necessari rifinanziamenti.

²⁵ Inserita nel corso dell’esame al Senato

ARTICOLO 6 e ARTICOLO 15, comma 2-bis

Realizzazione di centri di produzione di arte, musica, danza e teatro contemporanei

Le norme di cui all'articolo 6, modificate dal Senato, prevedono quanto segue:

- con decreto ministeriale da emanarsi entro il 30 giugno di ogni anno, sono individuati, nel rispetto della normativa vigente in materia di utilizzazione, valorizzazione e trasferimento dei beni immobili pubblici, i beni immobili di proprietà dello Stato²⁶ che possono essere destinati ad ospitare studi di giovani artisti italiani e stranieri (commi 1 e 3-*bis*);
- qualora l'attività dei giovani artisti riguardi progetti architettonici di abbellimento di edifici pubblici, essi possono usufruire di una parte della quota del 2 per cento delle spese complessive di esecuzione di nuovi edifici che, ai sensi della normativa vigente²⁷, deve obbligatoriamente essere destinata all'abbellimento artistico degli edifici (comma 1-*bis*);
- i predetti beni sono locati o concessi in favore di cooperative o associazioni tra giovani artisti, per un periodo non inferiore a dieci anni, ad un canone mensile simbolico non superiore ad euro 150, con oneri di manutenzione ordinaria a carico del locatario o concessionario.

Il testo prevede che l'ente gestore debba predisporre un bando pubblico ai fini dell'assegnazione dei beni ai progetti maggiormente meritevoli.

Le entrate da locazione o concessione sono destinate ad un fondo pari a 1 milione di euro istituito presso il MEF e destinato all'erogazione di contributi a fondo perduto in favore delle cooperative di artisti che compiano opere di manutenzione straordinaria, in proporzione alle spese sostenute. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione della parte corrente dell'autorizzazione di spesa destinata alla manutenzione e alla conservazione dei beni culturali²⁸ (commi 2 e 5);

La disposizione, nel testo iniziale, prevedeva che il canone di locazione o concessione fosse commisurato ai prezzi di mercato ridotti del 10% e che le relative entrate fossero prioritariamente destinate a riduzione del debito statale o locale. La norma - inoltre - poneva a carico dei concessionari o locatari anche gli oneri per manutenzione straordinaria, oltre a quelli per manutenzione ordinaria.

²⁶ La norma fa riferimento, in particolare, alle caserme dismesse e alle scuole militari inutilizzate, non utilizzabili per altre finalità istituzionali e non trasferibili agli enti territoriali ai sensi del D. Lgs. 85/2010, nonché ai beni confiscati alla criminalità organizzata.

²⁷ Cfr. l'articolo 1 della legge 29 luglio 1949, n. 717.

²⁸ Di cui all'articolo 1, comma 1, lettera *b*), del decreto-legge 31 marzo 2011, n. 34.

- con decreto ministeriale sono definite le modalità di utilizzo e sponsorizzazione dei beni concessi o locati, anche al fine di sostenerne, in tutto o in parte, i relativi costi di locazione, concessione, gestione e valorizzazione (comma 3);
- le amministrazioni locali possono dare in locazione i beni di loro proprietà per le finalità e con le modalità di cui all'articolo in esame (comma 4);
- è autorizzata la spesa di 5 milioni di euro annui, a decorrere dal 2014, al fine di sostenere in via permanente le attività della Fondazione MAXXI²⁹. La copertura è effettuata, nei limiti della relativa spesa, a valere sulla corrispondente riduzione della parte corrente dell'autorizzazione di spesa destinata alla manutenzione e alla conservazione dei beni culturali³⁰ (comma 5-*bis*).

L'articolo 15, comma 2-*bis*, introdotto dal Senato, prevede che l'articolo 6 sopra descritto si applichi a decorrere dal 2014 nel limite di spesa complessivo di 2 mln di euro, ivi comprese le spese di manutenzione straordinaria degli immobili e le eventuali minori entrate per il bilancio dello Stato.

Il prospetto riepilogativo degli effetti del provvedimento non considera la norma in esame.

La relazione tecnica, riferita al testo iniziale, afferma che la norma, mantenendo fermo il rispetto delle disposizioni vigenti in materia di valorizzazione e dismissione dei beni immobili pubblici, nonché escludendo quelli trasferibili agli enti territoriali in attuazione del processo di federalismo demaniale, non comporta effetti finanziari negativi sui saldi di finanza pubblica, né riduce gli effetti attesi dalle predette disposizioni in merito all'abbattimento del debito pubblico, cui peraltro è previsto che concorrano anche le risorse rinvenienti dalle locazioni o concessioni ora introdotte.

Si ricorda che tale finalizzazione delle entrate derivanti dai canoni di locazione, contenuta nel comma 5 del testo iniziale, è stata in seguito sostituita dal Senato.

Per quanto concerne un'altra disposizione modificata dal Senato – ossia l'applicazione di un canone di mercato abbattuto del 10 per cento³¹ - la relazione afferma che si configura come rinuncia a maggior gettito, in quanto i beni immobili oggetto della norma sono adibiti a usi governativi o, comunque non utilizzati, per cui agli stessi non sono ascrivibili entrate finanziarie già scontate in bilancio.

La relazione afferma infine che, prudenzialmente, non sono stati considerati effetti positivi derivanti dalle maggiori entrate per canoni di locazione, che potranno essere valutati solo a consuntivo.

²⁹ Incrementando il fondo di gestione di cui all'articolo 25, comma 1, della legge 18 giugno 2009, n. 69.

³⁰ Di cui all'articolo 1, comma 1, lettera *b*), del decreto-legge 31 marzo 2011, n. 34.

³¹ Ridotto dal Senato a un canone simbolico non superiore a 150 euro mensili.

Al riguardo, appare opportuno acquisire chiarimenti in ordine ai seguenti aspetti.

In primo luogo andrebbe chiarito se possano essere sostenuti a valere sugli ordinari stanziamenti di bilancio gli oneri connessi all'espletamento delle procedure previste dal testo (individuazione e valutazione degli immobili da destinare alle finalità indicate; organizzazione delle gare e aggiudicazione dei contratti).

Andrebbe inoltre chiarito se anche per l'amministrazione statale, al pari di quelle locali, la destinazione di immobili alle finalità di cui al presente articolo, con la conseguente rinuncia ai ricavi da valorizzazione conseguibili ai prezzi di mercato, si configuri come una mera facoltà (da attuarsi compatibilmente con il rispetto degli obiettivi di abbattimento del debito scontati negli andamenti di finanza pubblica a valere sul processo di dismissione e valorizzazione del patrimonio immobiliare pubblico³²) o come un obbligo. Si osserva in proposito che, in caso di mancato raggiungimento dei predetti obiettivi di abbattimento del debito, le concessioni e locazioni eventualmente poste in essere in attuazione della presente norma non sarebbero comunque revocabili, essendo previsto un limite minimo di durata della concessione o locazione di dieci anni.

Andrebbero infine chiariti alcuni profili applicativi della clausola finanziaria prevista dall'articolo 15, comma 2-*bis*, in base alla quale viene disposto per l'articolo 6 un limite di spesa complessivo di 2 milioni di euro comprensivo degli oneri per la manutenzione straordinaria degli immobili e delle eventuali minori entrate per il bilancio dello Stato. In proposito andrebbe precisato:

- se nell'onere di 2 milioni si intenda inclusa anche la somma di 1 milione prevista dal comma 2 per la costituzione iniziale del Fondo del MEF (finalizzato all'erogazione di contributi a favore delle cooperative ed associazioni di artisti);
- se il soggetto pubblico titolare dell'immobile sia comunque tenuto, anche nel caso di raggiungimento del limite indicato dalla norma, a sostenere le spese di manutenzione straordinaria necessarie a mantenere l'agibilità dell'immobile locato o concesso;

³² Si ricorda in proposito l'obiettivo di abbattimento del rapporto debito/PIL di mezzo punto percentuale all'anno nel periodo 2014-2017, come risultante dalla Nota di aggiornamento al DEF 2013.

- con quali modalità si determinino le minori entrate che concorrono al raggiungimento del tetto di spesa in esame.

ARTICOLO 7, commi da 1 a 8

Promozione della musica di giovani artisti e compositori emergenti

Normativa vigente L'art. 1, c. 287-288, della legge n. 296/2006 ha introdotto a regime³³ un credito d'imposta in favore delle piccole e medie imprese di produzione musicale che effettuano specifiche tipologie di investimenti. Il beneficio spetta alle imprese con fatturato annuo o totale di bilancio annuo non superiore a 15 milioni di euro che non siano possedute, direttamente o indirettamente, da un editore di servizi radiotelevisivi. Alle norme non erano ascritti effetti finanziari³⁴.

Le norme, modificate nel corso dell'esame al Senato, introducono un credito d'imposta in favore delle imprese produttrici di fonogrammi e di videogrammi musicali³⁵ e delle imprese organizzatrici e produttrici di spettacoli di musica dal vivo esercenti attività almeno dal 1° gennaio 2012.

Il beneficio è introdotto per ciascuno degli anni 2014, 2015 e 2016 nel limite di spesa di 4,5 milioni di euro e fino ad esaurimento delle risorse disponibili. Il credito d'imposta spetta in misura corrispondente al 30% dei costi sostenuti fino all'importo massimo di 200.000 euro nei primi tre anni (comma 1).

Sono soppresse le norme (art.1, c. 287-288, legge n. 296/2006) che hanno istituito un credito d'imposta in favore delle piccole e medie imprese di produzione musicale (comma 8).

Sono specificate le finalizzazioni delle spese da ammettere al beneficio ed alcune condizioni per l'accesso al credito d'imposta. È inoltre prevista l'emanazione di un apposito decreto ministeriale che dovrà indicare, tra l'altro, la tipologia di spese eleggibili e la soglia massima ammessa per ciascuna tipologia di spesa (commi 1, 2 e 6). Lo stesso decreto, da adottarsi entro 3 mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, dovrà individuare le modalità di recupero del beneficio in caso di illegittima fruizione dello stesso (comma 6).

Il beneficio spetta, nel rispetto dei limiti imposti dalla normativa comunitaria in materia di *de minimis*, a condizione che almeno l'80% del beneficio concesso sia speso in territorio

³³ Le norme non contenevano indicazioni di ordine temporale sulla operatività del credito e sui periodi d'imposta interessati.

³⁴ Il Servizio bilancio dello Stato della Camera dei deputati aveva evidenziato la necessità di provvedere alla quantificazione degli oneri e alla copertura finanziaria degli stessi. Ciò anche in considerazione del fatto che la norma non poneva alcun limite di ammontare al credito d'imposta fruibile (*cf.* Dossier Servizio bilancio della Camera, n. 10, maggio 1997).

³⁵ Di cui all'art. 78 della legge n. 633/1941.

nazionale e purché le imprese non siano controllate da un editore di servizi media audiovisivi³⁶ (commi 3 e 4).

Il credito d'imposta - che è utilizzabile esclusivamente in compensazione ai sensi dell'art. 17 del D. Lgs. 241/1997 - non concorre alla formazione della base imponibile ai fini delle imposte dirette e dell'IRAP e non rileva ai fini della determinazione della quota di ineducibilità degli interessi passivi (comma 5).

Il prospetto riepilogativo ascrive alle norme i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica:

(milioni di euro)

	SALDO NETTO DA FINANZIARE			FABBISOGNO			INDEBITAMENTO NETTO		
	2013	2014	2015	2013	2014	2015	2013	2014	2015
Maggiori spese in conto capitale									
Credito d'imposta per promozione musica giovani artisti		4,5	4,5		4,5	4,5		4,5	4,5

Come desumibile dal testo, l'onere è triennale. Infatti il successivo articolo 15 provvede alla copertura degli oneri per 4,5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2014, 2015 e 2016.

La relazione tecnica allegata al provvedimento originario illustra il contenuto della norma, evidenziando che il beneficio spetta per ciascuno degli anni 2014, 2015 e 2016 nel limite di spesa di 4,5 milioni di euro annui e fino ad esaurimento delle risorse disponibili.

La Nota di risposta del Governo³⁷ alle richieste formulate presso il Senato afferma che l'importo di 200.000 euro si riferisce all'entità massima del beneficio fiscale fruibile e che, in merito all'efficacia del tetto di spesa, si rinvia alle disposizioni applicative da disciplinare con il decreto da emanare ai sensi del comma 6. Tale decreto "ovviamente, permetterà di individuare idonee forme di controllo del tetto di spesa".

Nella stessa Nota, inoltre, si rinvia alle definitive valutazioni del Dipartimento delle Finanze in merito alle richieste di chiarimenti sugli articoli 7, 8 e 9, che peraltro non risultano pervenute.

³⁶ La formulazione è stata sostituita nel corso dell'esame presso il Senato. Il testo originario escludeva le imprese sottoposte al "controllo, diretto o indiretto," di un editore di servizi media audiovisi.

³⁷ Nota dell'11 settembre 2013, prot. N. 74176/2013.

Al riguardo si osserva che la relazione tecnica non fornisce la stima degli effetti finanziari recati dalla norma in esame ed afferma che gli stessi sono considerati nel limite di spesa di 4,5 milioni per ciascuno degli anni 2014, 2015 e 2016 e fino ad esaurimento delle risorse disponibili.

In proposito si evidenzia che la tipologia di beneficio introdotta (utilizzo automatico della compensazione del credito d'imposta) assicura il rispetto di un limite di spesa solo nell'ipotesi in cui la fruizione dell'agevolazione sia subordinata ad una preventiva autorizzazione da parte dell'amministrazione finanziaria. La Nota di risposta del Governo chiarisce che con il decreto attuativo saranno previste le disposizioni necessarie ad assicurare il controllo della spesa. In proposito, appare necessario acquisire chiarimenti in merito alla tipologia di controllo che si intende adottare ed in particolare se si intenda introdurre una procedura basata su una preventiva autorizzazione ovvero su una modalità di verifica ex post; tale ultima ipotesi, peraltro, non sembrerebbe coerente con l'introduzione di un tetto di spesa. Sul punto appare pertanto necessario l'avviso del Governo.

In merito al profilo temporale, andrebbe chiarito se la fruizione del credito d'imposta è ammessa nelle sole annualità nelle quali la spesa deve essere sostenuta (2014-2016). Ciò in considerazione del fatto che la compensazione di crediti d'imposta può essere effettuata anche in annualità successive a quelle in cui il diritto al beneficio sorge ed esaurisce i suoi effetti solo quando i contribuenti hanno utilizzato l'intero beneficio fiscale. In proposito andrebbe acquisito l'avviso del Governo, con particolare riferimento al profilo di cassa degli effetti finanziari recati dalla norma in esame.

ARTICOLO 8, commi da 1 a 8

Disposizioni urgenti concernenti il settore cinematografico

Normativa vigente L'art. 1, c. 325-337, della legge n. 244/2007 ha introdotto una serie di agevolazioni fiscali per il settore cinematografico sotto forma di credito d'imposta, per il triennio 2008-2010. I crediti d'imposta, che non concorrono alla formazione della base imponibile ai fini delle imposte sui redditi e dell'IRAP, sono:

- in favore di imprese non appartenenti al settore cinematografico ed audiovisivo che effettuano apporti in denaro per la produzione di opere cinematografiche fino all'importo massimo di 1.000.000 di euro

per ciascun periodo d'imposta (c.d. *tax credit* esterno). Il beneficio è pari al 40% dell'apporto in denaro effettuato (comma 325 e 326);

- in favore delle imprese di produzione cinematografica pari al 15% del costo complessivo della produzione di opere cinematografiche fino ad un massimo 3.500.000 per ciascun periodo d'imposta (comma 327, lettera *a*);
- in favore delle imprese di distribuzione cinematografica. Sono previste tre misure di beneficio (15, 10 e 20 per cento) con corrispondente fissazione del tetto massimo di spesa agevolabile (1.500.000, 2.000.000 e 1.000.000) a seconda della tipologia di investimento effettuata (comma 327, lettera *b*);
- in favore delle imprese di esercizio cinematografico. Sono previste due misure di beneficio (30 e 20 per cento) con corrispondente fissazione del tetto massimo di spesa agevolabile (50.000 e 1.000.000) (comma 327, lettera *c*);
- in favore delle imprese di produzione esecutiva e di post-produzione che utilizzano manodopera italiana. La misura è fissata al 25% del costo della singola opera entro il limite massimo di 5 milioni di euro (commi 335 e 337).

I benefici previsti dal comma 327 non possono essere fruiti dalla stessa impresa o dallo stesso gruppo societario per la medesima opera filmica (comma 328).

I crediti d'imposta di cui ai commi 325 e 327 hanno carattere temporaneo e, nel testo originario, spettano per il periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2007 e per i due periodi d'imposta successivi (comma 329). L'art. 2, comma 4, del decreto legge n. 225/2010 ha prorogato le agevolazioni sopra indicate per il triennio 2011-2013 fissando un limite di spesa annuo pari a 90 milioni di euro. L'art. 11 del decreto legge n. 69 del 2013 ha prorogato al 2014 i benefici in commento, nel limite massimo di spesa pari a 45 milioni per l'anno 2014.

Sono inoltre previsti limiti al tetto massimo agevolabile stabiliti anche in funzione del costo di produzione (49%) e della partecipazione agli utili degli associati (70% del utili) (comma 330).

La norma, modificata nel corso dell'esame al Senato, rende di carattere permanente le agevolazioni fiscali, sotto forma di credito d'imposta, di cui all'art. 1, commi 325-328 e 330-337, della legge n. 244 del 2007 (comma 1) ed estende i benefici del comma 1 ai produttori indipendenti di opere audiovisive (comma 2).

I soggetti indicati nel comma 2 sono definiti come gli operatori di comunicazione che svolgono attività di produzione audiovisiva, che non sono controllati da o collegati a emittenti, anche analogiche, che per un periodo di tre anni non destinino almeno il 90% della propria produzione ad una sola emittente e che detengano diritti relativi alle opere in relazione alle quali sono richiesti i benefici, secondo le specifiche disposizioni attuative (comma 5).

Il beneficio è concesso nel limite massimo complessivo di spesa pari a 110 milioni di euro a decorrere dal 2014 (comma 4).

Con apposito decreto, da adottare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto legge in esame, sono introdotte le modalità attuative dirette, tra

l'altro, a garantire il rispetto del limite di spesa fissato dalla norma anche attraverso la ripartizione delle risorse da assegnare ai benefici del comma 1 e del comma 2 (comma 3).

La copertura degli oneri, pari a 65 milioni per l'anno 2014 e 110 milioni a decorrere dal 2015, è a valere sull'art. 15 recante norme finanziarie (comma 6).

L'efficacia della norma è subordinata all'autorizzazione da parte della Commissione europea (comma 7).

Si dispone, infine, l'abrogazione dell'art. 117 del regio decreto n. 635 del 1940, che disciplina le modalità e i requisiti di sicurezza necessari per il rilascio della licenza per esercitare sale cinematografiche (comma 8).

Il prospetto riepilogativo relativo al testo originario ascrive alla norma i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica:

(milioni di euro)

	SALDO NETTO DA FINANZIARE			FABBISOGNO			INDEBITAMENTO NETTO		
	2013	2014	2015	2013	2014	2015	2013	2014	2015
Maggiori spese in conto capitale									
Credito d'imposta settore cinematografico		45	90		45	90		45	90

A seguito delle modifiche introdotte nel corso del Senato, il prospetto dovrebbe essere aggiornato al fine di prevedere oneri, per l'anno 2014, pari a 65 mln e a decorrere dal 2015 per 110 milioni annui, come risulta anche dalla norma di copertura (art. 15, A.C. 1628).

La relazione tecnica relativa al testo originario (ossia riferita al credito d'imposta di cui al comma 1) afferma che, in base ai dati 2012 relativi all'utilizzo in compensazione con il modello F24, risulta un importo compensato annuo di 68 mln di euro. La relazione tecnica ritiene pertanto congruo l'onere indicato in 90 milioni di euro.

Circa la copertura finanziaria, la relazione tecnica fornisce chiarimenti in merito al fatto che, a fronte di un onere decorrente dal 2014 stimato in 90 milioni annui, la norma finanziaria (art. 15) individua risorse, per l'anno 2014, pari a 45 milioni. Sul punto viene precisato che:

- l'art. 1, c.4, del DL n. 34/2011 ha stabilito che, a fronte di oneri recati dal medesimo articolo "pari a 236 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2011" e "pari a 45 milioni di euro per l'anno 2011 ed a 90 milioni di euro per ciascuno degli anni 2012 e 2013", si provvede mediante l'aumento dell'aliquota dell'accisa sui carburanti;

- con provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Dogane del 5 aprile 2011 è stato disposto un aumento delle predette imposte che, a decorrere dal 2014 ed in via permanente, sono passate da 564 euro per mille litri di benzina e da 423 euro per mille litri di gasolio a, rispettivamente, 569,50 e a 428,50. A tale incremento è stato attribuito un effetto di maggior gettito pari a 70 milioni di euro annui. La relazione tecnica afferma che “tale maggiore introito è stato disposto in applicazione della norma di legge riguardante le agevolazioni fiscali al settore cinematografico. Pertanto, al fine di raggiungere lo stanziamento necessario per un corretto funzionamento dell’agevolazione” viene autorizzata la spesa di 45 milioni per l’anno 2014 e 90 milioni a decorrere dal 2015.

Nella **Nota³⁸ di risposta** alle osservazioni formulate nel corso dell’esame in prima lettura al Senato, il Governo ha evidenziato che il rispetto del tetto di spesa sarà assicurato dalle disposizioni applicative già previste a legislazione vigente.

Al riguardo, pur considerando quanto affermato nella Nota del Governo, è necessario che sia chiarito se il rispetto del limite di spesa fissato sarà assicurato mediante una procedura che preveda la preventiva autorizzazione alla fruizione del beneficio fiscale ovvero mediante verifiche ex post relative all’effettivo utilizzo in compensazione del credito d’imposta in esame. Tale ultima ipotesi – tenuto conto del carattere automatico della fruizione del beneficio da parte del contribuente – non sembrerebbe assicurare il rispetto del limite finanziario fissato dalla norma, in quanto l’eventuale superamento del tetto massimo di spesa sarebbe verificato solo in un momento successivo. Sul punto appaiono necessari ulteriori chiarimenti diretti a precisare le modalità con le quali si intende procedere.

I predetti chiarimenti andrebbero forniti anche alla luce delle modifiche introdotte dal Senato, che estendono l’ambito soggettivo di applicazione del beneficio. A fronte di tali modifiche è stato contestualmente elevato il relativo limite di spesa: si segnala quindi la necessità di individuare una procedura puntuale che consenta la verifica degli effetti finanziari, tenuto conto sia del fatto che il comma 1 rinvia a norme che dispongono numerose tipologie di beneficio fiscale sia del fatto che i soggetti interessati sono diversi e di varia natura.

³⁸ Nota della Ragioneria generale dello Stato dell’11 settembre 2013.

Andrebbe infine acquisita una precisazione in merito al limite massimo di spesa per il 2014, che in base al comma 2 in esame ammonta complessivamente a 110 milioni di euro. Tenuto conto che l'onere cui si dà copertura ai sensi del successivo comma 6 è pari a 65 milioni, il predetto limite appare quindi includere anche la quota di 45 milioni già stanziata in base al DL 69/2013. In tal senso non sembra condivisibile l'indicazione contenuta nella relazione tecnica, in base alla quale una quota degli oneri sarebbe coperta dall'incremento delle accise sui carburanti disposto ai sensi del DL 34/2011. In merito alla predetta ricostruzione è opportuno acquisire una conferma.

ARTICOLO 8, comma 9

Tavolo tecnico presso il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo

La norma, introdotta al Senato, prevede che con riferimento al programma comunitario “Europa creativa” finalizzato, per il periodo 2014-2020, a sostenere l'industria culturale e creativa, a migliorare l'accesso al credito degli operatori e a proteggere e promuovere la diversità culturale e linguistica europea, venga istituito presso il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo un tavolo tecnico operativo, con il coinvolgimento diretto dei soggetti potenziali destinatari del programma. La composizione del suddetto tavolo è definita con decreto ministeriale³⁹. Dall'attuazione del presente comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Il prospetto riepilogativo non ascrive alla norma in esame effetti sui saldi di finanza pubblica.

La relazione tecnica non considera la norma.

Al riguardo, al fine di verificare la previsione di invarianza finanziaria recata dalla disposizione in esame, appare opportuno acquisire una valutazione del Governo in merito alla possibilità che le attività del tavolo tecnico operativo di cui viene prevista l'istituzione presso il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo possano essere effettivamente svolte nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali effettivamente disponibili in

³⁹ Decreto del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto in esame.

capo al medesimo dicastero. Considerato, inoltre, che la norma demanda ad un successivo decreto ministeriale la definizione della composizione del suddetto organo, sempre al fine di verificare l'ipotesi di neutralità finanziaria, andrebbe esclusa la corresponsione a qualunque titolo ai componenti del summenzionato tavolo tecnico operativo di emolumenti di natura non retributiva (gettoni di presenza, rimborsi spese etc.) connessi alla partecipazione ai suoi lavori.

ARTICOLO 9, commi 1-5

Contribuzione pubblica allo spettacolo dal vivo e al cinema

Normativa previgente: l'articolo 4 del DL n. 64/2010⁴⁰ prevede la possibilità per il Ministero per i beni e le attività culturali di liquidare anticipazioni sui contributi ancora da erogare, fino all'80 per cento dell'ultimo contributo assegnato. L'assegnazione di contributi alle attività di spettacolo dal vivo avviene quindi dietro presentazione ed esame delle domande da parte degli organismi interessati, a seguito della valutazione dei programmi artistici e dei relativi preventivi finanziari riferiti all'anno in corso. Sulla base dell'attività svolta e rendicontata, l'Amministrazione provvede a saldare l'importo del contributo, detraendo le quote già eventualmente erogate in sede di concessione di anticipazione.

La norma:

- prevede la rideterminazione, da effettuarsi con decreto ministeriale e con effetto a decorrere dal 1° gennaio 2014, dei criteri per l'erogazione e le modalità per la liquidazione e l'anticipazione dei contributi allo spettacolo dal vivo, e che i pagamenti a saldo siano disposti a chiusura di esercizio a fronte di attività già svolte e rendicontate (comma 1);
- stabilisce che possano essere destinati gradualmente incentivi in favore di esercenti attività circensi e spettacoli viaggianti senza animali, nonché in favore di esercenti di circo contemporaneo nell'ambito delle risorse ad essi assegnate (comma 1-*bis*⁴¹);
- dispone la pubblicazione, a cura degli enti e degli organismi dello spettacolo, finanziati a valere sul FUS o ai sensi della legge n. 662/1996⁴², di informazioni relative ai titolari di incarichi amministrativi ed artistici di vertice e di incarichi dirigenziali, a qualsiasi titolo conferiti, nonché di collaborazione o consulenza (comma 2);

⁴⁰ "Disposizioni urgenti in materia di spettacolo e attività culturali".

⁴¹ Comma introdotto nel corso dell'esame al Senato.

⁴² "Misure di razionalizzazione della finanza pubblica".

- reca la soppressione di norme⁴³ che disciplinano i fondi speciali per la concessione di contributi in conto capitale ed in conto interessi per l'adeguamento delle strutture e per il rinnovo degli arredi delle sale teatrali e musicali e dispone il versamento delle risorse giacenti sui predetti fondi all'entrata del bilancio dello Stato (commi 4 e 5).

La relazione tecnica riferisce che le disposizioni di cui ai commi 1, 2 e 3, finalizzate alla determinazione dei criteri di assegnazione dei contributi allo spettacolo dal vivo e degli adempimenti formali che gli enti assegnatari sono tenuti a porre in essere, non comportano alcun nuovo o maggior onere per il bilancio dello Stato.

Quanto alle disposizioni di cui ai commi 4 e 5, afferma che la soppressione dei Fondi (residuali e inutilizzati) per le sale teatrali e musicali non comporta nuovi oneri a carico della finanza pubblica. Resta una modesta entità di somme giacenti su appositi conti - circa 200 mila euro al 31 dicembre 2012 - dalle quali dovrà essere sottratta la provvigione a favore del Soggetto Gestore - Banca Nazionale del Lavoro S.p.A. La RT ritiene che, data l'esiguità delle somme predette, le stesse non vengono considerate.

Al riguardo, non si hanno osservazioni da formulare con riferimento alle disposizioni di cui al testo iniziale. Quanto alla norma di cui al comma 1-*bis*, introdotta al Senato, sarebbe opportuno che venisse specificata la quota eventuale di incentivi da destinare alle attività circensi e a quali risorse "già assegnate" la norma faccia riferimento.

ARTICOLO 9, commi 6 e 7

Esenzione imposta di bollo

Le norme, modificate nel corso dell'esame al Senato, dispongono l'esenzione dall'imposta di bollo⁴⁴ delle istanze presentate a decorrere dal 10 agosto 2013⁴⁵ per poter fruire di agevolazioni e benefici espressamente indicati (comma 6).

Alla copertura degli oneri finanziari, pari a 216.000 euro annui a decorrere dal 2014, si provvede mediante riduzione della parte corrente dell'autorizzazione di spesa per la manutenzione e la conservazione dei beni culturali di cui all'art. 1, c. 1, lett. *b*) del decreto legge n. 34/2011 (80 milioni annui a decorrere dal 2011) (comma 7).

⁴³ Art. 13, secondo comma, lett. a) della legge n. 163/1985 e art. 2, comma 4, della legge n. 182/1983.

⁴⁴ Di cui al DPR n. 642/1972.

⁴⁵ Data di entrata in vigore del decreto legge in esame.

Relativamente a quest'ultima autorizzazione, sono state disposte riduzioni di spesa dall'art. 8, c. 6, del D.L. n. 83/2012 (2 milioni annui a decorrere dal 2013) e dall'art. 4-*bis*, c. 1, lett. *b*) del D.L. n. 74/2012 (0,5 mln per gli anni 2012, 2013 e 2014).

Il prospetto riepilogativo ascrive alla norma i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica:

(milioni di euro)

	SALDO NETTO DA FINANZIARE			FABBISOGNO			INDEBITAMENTO NETTO		
	2013	2014	2015	2013	2014	2015	2013	2014	2015
Minori entrate tributarie									
Esenzione imposta bollo		0,216	0,216		0,216	0,216		0,216	0,216

La relazione tecnica relativa al testo originario afferma che, in base ai dati forniti dal Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, le istanze soggette all'imposta di bollo sono circa 13.500. Pertanto, considerata l'imposta fissa di bollo di 16 euro⁴⁶, l'onere annuo risulta stimato in misura pari a 216.000 euro a decorrere dal 2014.

Per l'anno 2013, considerate le istanze già presentate, l'effetto di gettito è pressoché nullo.

Nella **Nota di risposta**⁴⁷ alle osservazioni formulate nel corso dell'esame in prima lettura al Senato, il Governo rinvia alle definitive valutazioni del Dipartimento delle Finanze in merito alle richieste di chiarimenti sugli articoli 7, 8 e 9 (valutazioni peraltro non pervenute).

Al riguardo si prende atto che, tenuto conto dell'esiguità dell'importo, non sono ascritti effetti negativi per l'anno 2013.

Sul piano della copertura finanziaria si chiedono chiarimenti circa la disponibilità, in termini di spesa corrente, delle risorse relative all'autorizzazione di spesa indicata dalla norma anche alla luce delle riduzioni già operate da altri provvedimenti.

⁴⁶ La misura dell'imposta di bollo, di cui all'art. 3 della Tariffa allegata al DPR n. 642/1972, è stata aumentata da 14,62 a 16,00 euro dal decreto legge n. 43 del 2012.

⁴⁷ Nota della Ragioneria generale dello Stato dell'11 settembre 2013.

ARTICOLO 10

Esclusione dei teatri e degli enti operanti nei settori dei beni culturali da alcune misure di contenimento della spesa

La norma dispone che nei confronti degli enti e degli organismi, anche di diritto privato, che operano nel settore dei beni e delle attività culturali, vigilati o sovvenzionati dal Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, ivi inclusi i teatri stabili di iniziativa pubblica e i relativi circuiti e associazioni:

- non si applicano le disposizioni inerenti il limite alle spese per relazioni pubbliche, convegni, mostre, pubblicità e di rappresentanza, previsto dalla normativa vigente⁴⁸;
- l'obbligo di contenimento dei consumi intermedi previsto dalla normativa vigente⁴⁹ è ridotto, a decorrere dal 2014, dal 10 all'8 per cento della spesa sostenuta per consumi intermedi nell'anno 2010.

La norma quantifica l'onere derivante dalla disposizione in 4 milioni di euro a decorrere dall'anno 2014, cui si provvede a valere sulle maggiori entrate derivanti dal provvedimento, ai sensi dell'articolo 15.

La relazione introduttiva chiarisce che la platea di soggetti interessati è costituita dalle quattordici Fondazioni lirico-sinfoniche presenti in Italia (tutte vigilate dal Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo), da undici enti presenti nell'elenco ISTAT e vigilati dal Ministero⁵⁰ e da diciassette Teatri stabili pubblici presenti in Italia.

Il prospetto riepilogativo degli effetti finanziari del provvedimento⁵¹ ascrive alle norme i seguenti effetti:

⁴⁸ Tale limite è pari al 20 per cento della spesa sostenuta nell'anno 2009 per le medesime finalità (cfr. l'articolo 6, commi 8 e 12, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78).

⁴⁹ L'articolo 8, comma 3, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95 prevede che i trasferimenti dal bilancio dello Stato agli enti e agli organismi inseriti nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione (nonché alle autorità indipendenti, con esclusione delle autonomie locali, delle università e degli enti di ricerca) siano ridotti in misura pari al 10 per cento a decorrere dall'anno 2013 della spesa sostenuta per consumi intermedi nell'anno 2010. Gli enti e gli organismi che non ricevono trasferimenti dal bilancio dello Stato assicurano risparmi corrispondenti alle misure indicate nel periodo precedente, riversando le corrispondenti somme all'entrata del bilancio dello Stato entro il 30 giugno di ciascun anno.

⁵⁰ La relazione ne indica soltanto dieci: Accademia della Crusca, Biblioteca europea di informazione e cultura, Centro sperimentale di cinematografia, Fondazione Festival dei due mondi, Fondazione La Biennale di Venezia, Fondazione La Quadriennale di Roma, Museo storico della liberazione, Scuola archeologica italiana di Atene, Fondazione centro internazionale di studi di architettura Andrea Palladio, Fondazione Gioacchino Rossini.

⁵¹ Cfr. la Nota del Governo depositata al Senato l'11 settembre 2013.

(milioni di euro)

	SALDO NETTO DA FINANZIARE			FABBISOGNO			INDEBITAMENTO NETTO		
	2013	2014	2015	2013	2014	2015	2013	2014	2015
Maggiori spese correnti		2,5	2,5		4	4		4	4
Minori entrate extratributarie		1,5	1,5						

La relazione tecnica afferma che la norma prevede che la misura della riduzione dei consumi intermedi, attualmente fissata al 10 per cento delle spese sostenute nel 2009^[52], sia diminuita all'8 per cento a decorrere dal 2014. Tale riduzione comporta un onere di 4 milioni di euro all'anno, tenuto conto che i risparmi complessivi stimati dal provvedimento che ha introdotto il predetto limite (DL 95/2012) ammontano a 20 mln di euro, di cui:

- 12,5 mln per effettive riduzioni dei trasferimenti;
- 7,5 mln per versamenti all'entrata del bilancio dello Stato effettuati dai Teatri stabili e da altri enti vigilati dal Ministero (i cui effetti non sono stati considerati in sede di predisposizione del DL 95/2012).

In base alla norma in esame si determinerà una riduzione dei risparmi pari, rispettivamente, a 1/5 dei predetti importi.

Al riguardo si segnala che la relazione tecnica quantifica oneri unicamente con riferimento alla riduzione del vincolo di contenimento della spesa per consumi intermedi, mentre non quantifica oneri con riferimento alla disapplicazione del vincolo di contenimento delle spese di rappresentanza. Anche per tali risparmi la normativa vigente⁵³ prevede, a carico degli enti che non beneficiano di trasferimenti erariali, l'obbligo di riversamento all'entrata del bilancio dello Stato, con effetti positivi la cui quantificazione era rinviata in sede di consuntivo. Appare pertanto opportuno che sia chiarito se si siano registrati a tale titolo risparmi che verrebbero meno a seguito della norma in esame.

In merito alla registrazione contabile degli oneri operata dal prospetto riepilogativo, appare opportuno che siano chiariti i criteri sottostanti la classificazione ai fini dei saldi di fabbisogno e indebitamento netto per i minori riversamenti all'entrata operati dagli enti, quali i Teatri stabili, non inclusi nelle pubbliche amministrazioni. Tali importi risultano iscritti nel prospetto come maggiore spesa corrente.

⁵² Ai sensi dell'art. 8, comma 3, del DL 95/2012.

⁵³ Cfr. l'articolo 6, comma 21, del DL n. 78/2010.

ARTICOLO 11, commi da 1 a 12

Risanamento delle fondazioni lirico-sinfoniche

La norma prevede che le fondazioni lirico-sinfoniche che si trovino attualmente o negli ultimi due esercizi in amministrazione straordinaria, ovvero non possano far fronte ai debiti certi ed esigibili da parte dei terzi, presentino un piano che consenta il risanamento economico-finanziario e patrimoniale entro i tre successivi esercizi finanziari (comma 1). Il piano deve essere adottato in accordo con le associazioni sindacali maggiormente rappresentative in merito alla riduzione fino al cinquanta per cento della dotazione organica in essere al 31/12/2012, alla cessazione dell'efficacia dei contratti integrativi aziendali in essere e all'applicazione esclusiva dei livelli minimi di trattamento previsti dal contratto collettivo nazionale (comma 2). E' prevista la nomina di un commissario straordinario di Governo i cui compensi, da fissarsi nel rispetto dei limiti di legge⁵⁴, sono posti a carico delle risorse di bilancio delle fondazioni interessate dai piani di rientro (commi 3 e 5) e che si avvale delle risorse umane e strumentali assicurate dal Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica (comma 4). Con il decreto ministeriale di approvazione dei piani di rientro è altresì definito il contributo spettante alle fondazioni a valere su un apposito fondo rotativo istituito nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze un fondo di rotazione, con dotazione pari a 75 milioni di euro per l'anno 2014, finalizzato alla concessione di finanziamenti di durata massima di trenta anni (comma 6). Ai relativi oneri per interessi, quantificati in 3 milioni di euro a decorrere dall'anno 2015, si provvede a valere sulle maggiori entrate derivanti dal provvedimento, sensi dell'articolo 15 (comma 7). Agli oneri derivanti dall'istituzione del fondo di rotazione, si provvede invece mediante corrispondente riduzione del Fondo per il pagamento dei debiti della pubblica amministrazione, Sezione enti locali, di cui all'articolo 1, comma 10, del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, utilizzando la dotazione per il 2014 (comma 8). Nelle more del perfezionamento dei piani di risanamento, per l'anno 2013, una quota fino a 25 milioni di euro può essere anticipata in favore delle fondazioni che versino in una situazione di carenza di liquidità tale da pregiudicare la gestione anche ordinaria della fondazione, a valere sulle disponibilità giacenti sulle contabilità speciali intestate ai capi degli Istituti centrali e periferici del Ministero per i beni culturali⁵⁵, nonché a valere sulle somme giacenti presso i conti di tesoreria unica degli Istituti dotati di autonomia speciale di cui

⁵⁴ Di cui all'articolo 15, comma 3, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, in tema di "liquidazione degli enti dissestati e misure di razionalizzazione dell'attività dei commissari straordinari", che prevede una parte fissa di 50.000 euro ed una parte variabile massima di 50.000 euro.

⁵⁵ Aperte ai sensi dell'articolo 3, comma 8, del decreto-legge 25 marzo 1997, n. 67, per la gestione dei fondi per la razionalizzazione degli interventi nel settore dei beni culturali, ai sensi dell'articolo 7 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 149.

all'articolo 15, comma 3, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 novembre 2007, n. 233 (comma 9). A valere sulle medesime giacenze è previsto il riversamento all'entrata del bilancio dello Stato di ulteriori importi, pari a 3,5 mln di euro per gli anni 2013 e 2014, per la successiva riassegnazione nei pertinenti capitoli di spesa del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, per interventi in sostegno degli enti che operano nel settore dei beni e delle attività culturali (comma 11). Resta fermo l'obbligo di completamento dei versamenti di cui all'art. 4, comma 85, della legge n. 183/2011, secondo una modulazione temporale pari a **2 milioni di euro** per il 2013 e a **8,6 milioni di euro** annui per il periodo 2014-2018 (comma 12).

L'art. 4, comma 85, della legge n. 183/2011 (legge di stabilità 2012) prevede che le somme giacenti nelle contabilità speciali del MIBAC, aperte per la gestione dei fondi assegnati in applicazione dei piani di spesa e intestate ai capi degli Istituti del medesimo dicastero, con priorità per quelle accreditate fino al 31 dicembre 2006, vengano versate in conto entrata del bilancio dello Stato, rispettivamente, per un importo pari a **60,4 milioni di euro** entro il 30 giugno 2012 e per un importo pari a **10 milioni di euro** entro il 30 giugno 2013. Si rammenta che alla norma in riferimento non sono stati ascritti effetti finanziari diretti, essendo la stessa attuativa delle disposizioni di riduzione di spesa dei Ministeri recate dall'art. 10, comma 2, del DL n. 98/2011 e dall'art. 1, comma, 1, del DL n. 138/2011. La RT relativa alla legge n. 183/2011 afferma che la norma è finalizzata a rendere sostenibili le riduzioni di spesa previste per le annualità 2012 e 2013, in attuazione del combinato disposto delle disposizioni sopra richiamate. La RT, in particolare, evidenzia che la norma, al fine di adempiere alle suddette disposizioni di contenimento della spesa, consente il recupero e la restituzione all'erario di vecchie giacenze di cassa presenti nelle contabilità speciali intestate ai funzionari delegati del Ministero per i beni e le attività culturali.

Il prospetto riepilogativo degli effetti finanziari del provvedimento⁵⁶ ascrive alle norme i seguenti effetti:

⁵⁶ Cfr. la Nota del Governo depositata al Senato l'11 settembre 2013.

(milioni di euro)

	SALDO NETTO DA FINANZIARE			FABBISOGNO			INDEBITAMENTO NETTO		
	2013	2014	2015	2013	2014	2015	2013	2014	2015
Maggiori spese in c. capitale Comma 6 F. rot. Fondazioni lirico-sinfoniche		75			75				
Minori spese in c. capitale Comma 8 Riduz. F. rimborso debiti enti loc.		75			75				
Minori entrate correnti Comma 7 Minori interessi attivi			3						
Maggiori entrate extratributarie Comma 12 Completamento versamenti legge 183/2011	2,00	8,60	8,60						
Minori spese correnti Comma 12 Completamento versamenti legge 183/2011				2,00	8,60	8,60	2,00	8,60	8,60

La relazione tecnica afferma che i compensi in favore del commissario governativo non comportano oneri per la finanza pubblica in quanto sono posti a carico dei bilanci delle fondazioni lirico-sinfoniche interessate dai piani di rientro. La relazione afferma inoltre che dalla disposizione che prevede l'istituzione di un fondo rotativo per la concessione di finanziamenti trentennali in favore delle fondazioni, a valere sulla corrispondente riduzione del Fondo per il pagamento dei debiti della pubblica amministrazione, Sezione enti locali, sono ascrivibili effetti negativi sul bilancio dello Stato: infatti la norma in esame non fissa il tasso di interesse dei finanziamenti, il quale potrebbe pertanto risultare inferiore a quello che sarebbe stato realizzato per i finanziamenti concessi agli enti locali ai sensi del DL 35/2013. Prudenzialmente, per tener conto di un possibile minor flusso di interessi attivi, la relazione ascrive alla norma un onere pari a 3 milioni di euro annui a decorrere dal 2015 corrispondenti ad un tasso medio del 4 per cento sull'intero ammontare dei prestiti concedibili pari a 75 milioni di euro. A tale onere si provvede, ai sensi dell'articolo 15, con le maggiori entrate recate dal provvedimento.

La relazione non ascrive invece effetti alle norme che utilizzano le disponibilità giacenti presso le contabilità speciali per concedere anticipazioni alle fondazioni nel 2013 (in quanto trattasi di utilizzo di risorse per una diversa finalità) (comma 9), o per provvedere

a finanziamenti in favore di enti che operano nel settore dei beni e delle attività culturali (comma 11).

Infine, con riferimento al comma 12, la RT afferma che con la disposizione vengono rimodulati temporalmente i versamenti dalla tesoreria al bilancio che dovevano essere effettuati nel 2012 ai sensi dell'art. 4, comma 85, della legge n. 183/2011. Conseguentemente la disposizione determina effetti positivi sui tre saldi pari a 2 milioni di euro per il 2013 e a 8,6 milioni di euro annui per il periodo 2014- 2018.

La relazione introduttiva fornisce alcune indicazioni quantitative sulla situazione finanziaria delle 14 fondazioni lirico-sinfoniche esistenti in Italia, chiarendo che l'esposizione debitoria delle stesse al 31/12/2012 ammonta a 377.421.262 euro, di cui 162.913.337 euro verso istituti di credito. Tre fondazioni risultano attualmente in amministrazione straordinaria, mentre due sono già state sottoposte ad amministrazione straordinaria nel corso degli ultimi due esercizi. Non sono fornite informazioni in merito alle fondazioni che “non possono far fronte ai debiti certi ed esigibili da parte di terzi”, ma viene affermato che 9 fondazioni risultano fortemente sottocapitalizzate.

Al riguardo, appare opportuno acquisire chiarimenti in merito ai seguenti profili problematici.

Con riferimento all'assenza di effetti sul saldo di indebitamento netto dell'utilizzo delle risorse del Fondo, si segnala che la norma non chiarisce con quali modalità verrà assicurato che il predetto utilizzo da parte delle fondazioni riguardi unicamente il pagamento di debiti pregressi di parte corrente, ovvero di poste comunque non suscettibili di generare effetti sul predetto saldo, in quanto già computate al momento del relativo impegno. Si segnala in proposito che, ove le risorse in questione siano utilizzate per il pagamento di debiti di parte capitale, le stesse potranno incidere negativamente anche sul saldo di competenza economica.

Si ricorda in proposito che, nel caso del Fondo per il pagamento dei debiti di fornitura degli enti locali, utilizzato a copertura, l'assenza di effetti ai fini dell'indebitamento netto era assicurata dalla mancata previsione di una deroga al patto di stabilità interno riferita ai pagamenti effettuati a valere sulle risorse del fondo. Tale presidio non opera nel caso delle Fondazioni in esame.

Con riferimento alla spesa per interessi (dovuta al minor tasso, attivo per lo Stato e passivo per le fondazioni, previsto a carico di queste ultime rispetto a quello precedentemente

previsto a carico degli enti locali), si osserva in primo luogo che non appare corretto imputare il relativo onere ai soli fini del saldo netto da finanziare. Si ricorda infatti che gli interessi attivi per lo Stato (e passivi per gli enti locali) che vengono meno erano iscritti ai fini di tutti i saldi di finanza pubblica⁵⁷, benché ciò non fosse evidenziato nel prospetto riepilogativo degli effetti del DL 35/2013. Il Governo ha infatti chiarito⁵⁸ che i predetti interessi attivi, al pari di quelli passivi parimenti derivanti dal citato decreto, risultavano conteggiati nella spesa complessiva per interessi considerata negli andamenti tendenziali di finanza pubblica. La norma in esame – che riduce gli interessi attivi senza modificare quelli passivi - appare quindi suscettibile di determinare effetti negativi anche ai fini dei saldi di indebitamento netto e fabbisogno rispetto ai quali non viene indicata un'apposita copertura. In proposito occorre acquisire l'avviso del Governo.

Con riferimento alla quantificazione dei predetti oneri per interessi operata dalla relazione tecnica (3 mln di euro annui a decorrere dal 2015, corrispondenti ad un tasso del 4%) si segnala inoltre che la stessa appare ispirata a un criterio di prudenzialità: tale importo corrisponde infatti, all'incirca, all'intero ammontare degli interessi previsti a carico degli enti locali e considera quindi implicitamente la sostanziale assenza di interessi a carico delle fondazioni lirico-sinfoniche.

Con riferimento alla sostenibilità del piano di risanamento delle fondazioni, andrebbe chiarito se possano emergere profili problematici in relazione:

- all'eventuale opposizione dei creditori allo stralcio del valore nominale complessivo dei loro crediti, nella misura ritenuta necessaria ad assicurare il riequilibrio strutturale di bilancio delle fondazioni;
- all'eventuale impossibilità di pervenire ad un accordo con le associazioni sindacali maggiormente rappresentative in ordine all'entità degli esuberi occupazionali e alla misura della riduzioni stipendiali;

⁵⁷ Si ricorda che gli interessi retrocessi dai comuni (o dalle fondazioni lirico-sinfoniche) allo Stato, in quanto sostitutivi di interessi di mora che avrebbero dovuto essere corrisposti ai fornitori, determina effetti di segno positivo computabili ai fini di tutti i saldi di finanza pubblica.

⁵⁸ Cfr. la Nota di risposta del 15 aprile 2013, riferita al predetto DL 35/2013.

- alla previsione di oneri aggiuntivi a carico dei bilanci delle fondazioni, già gravati dai debiti, in ordine alla necessità di corrispondere i compensi al commissario straordinario di Governo;
- alla effettiva possibilità per il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo di assicurare il funzionamento dell'ufficio del Commissario straordinario con le sole risorse umane e strumentali già previste dalla legislazione vigente, senza pregiudizio per le ordinarie funzioni della struttura ministeriale.

Con riferimento alle risorse utilizzate a copertura, a valere sul Fondo per il pagamento dei debiti della pubblica amministrazione, Sezione enti locali (capitolo 7398 dello stato di previsione del MEF, piano di gestione 1), si osserva che, ove la riduzione del Fondo per il rimborso dei debiti di fornitura degli enti locali non corrisponda ad un eccesso di dotazioni del Fondo (peraltro rifinanziato dal DL 102/2013) rispetto alle effettive necessità, la predetta riduzione lascerà inevaso parte del rimborso dei debiti di fornitura degli enti locali. Andrebbe pertanto chiarito se ciò possa generare l'esigenza di reperire ulteriori risorse finanziarie, sostitutive di quelle distratte dalla norma in esame.

Con riferimento alle giacenze sulle contabilità speciali intestate ai capi degli Istituti centrali e periferici del Ministero per i beni culturali, nonché presso i conti di tesoreria unica degli Istituti dotati di autonomia speciale, andrebbe chiarito se l'utilizzo di tali risorse in favore delle fondazioni e degli enti che operano nel settore dei beni e delle attività culturali (come previsto dai commi 9 e 11) risulti compatibile con eventuali impegni di spesa assunti per la realizzazione degli interventi cui le predette risorse risultano preposte. Si segnala inoltre che la norma non indica i criteri di riparto della riduzione di risorse tra le diverse contabilità speciali e i diversi soggetti dotati di autonomia speciale titolari dei conti di tesoreria. In ogni caso, al fine di escludere effetti negativi sui saldi di finanza pubblica, andrebbe verificata la coerenza temporale delle nuove finalizzazioni di spesa rispetto alle previsioni di cassa già scontate ai fini dei tendenziali. In particolare, si segnala che, mentre il comma 9, consente un'anticipazione di risorse nell'anno 2013, il successivo comma 11 prevede l'assegnazione di ulteriori importi – a valere sulle medesime giacenze – negli anni 2013 e 2014.

In merito al comma 12 (rimodulazione di versamenti all'entrata già previsti a legislazione vigente in attuazione delle disposizioni di riduzione della spesa dei Ministeri), non appaiono chiare le modalità attraverso le quali la disposizione in esame dovrebbe determinare effetti positivi sui saldi di finanza pubblica. Andrebbe chiarito, inoltre, per quali ragioni l'ammontare residuo dei versamenti da effettuare risulti complessivamente pari a 45 milioni di euro⁵⁹, mentre la norma originaria prevedeva il completamento dei versamenti entro il 30 giugno 2013 per un importo pari a 70,4 milioni.

ARTICOLO 11, comma 13

Personale soprannumerario delle fondazioni lirico sinfoniche

Normativa vigente l'art. 72, comma 11, del DL n. 112/2008⁶⁰, dispone che le pubbliche amministrazioni⁶¹ possano, a decorrere dal compimento dell'anzianità massima contributiva di quaranta anni del personale dipendente, risolvere unilateralmente il rapporto di lavoro e il contratto individuale, anche del personale dirigenziale, con un preavviso di sei mesi, fermo restando quanto previsto dalla disciplina vigente in materia di decorrenza dei trattamenti pensionistici. Si rammenta che la RT relativa al DL in riferimento, non identificava, con riguardo al comma 11 dell'art. 72, specifici risparmi od oneri, ma provvedeva alla quantificazione degli effetti finanziari complessivi derivanti dall'articolo 72.

La norma, come modificata al Senato, prevede che per il personale eventualmente risultante in eccedenza all'esito della rideterminazione delle dotazioni organiche di cui al comma 1, le fondazioni di cui al medesimo comma⁶², applicano l'articolo 72, comma 11, del DL n. 112/2008, in tema di risoluzione unilaterale del rapporto di lavoro al raggiungimento della massima anzianità contributiva del lavoratore. In caso di ulteriori eccedenze, con uno o più DPCM sono disposti apposita procedura selettiva di idoneità e il successivo trasferimento del personale amministrativo e tecnico dipendente a tempo indeterminato alla data di entrata in vigore del presente decreto nella società Ales S.p.A., nell'ambito delle vacanze di organico, nei limiti delle facoltà assunzionali di tale società e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

La "Arte Lavoro e Servizi S.p.A." (Ales) è la società *in house* del Ministero per beni e le attività culturali, che ne detiene il 100% del pacchetto azionario, preposta ad attività di supporto, conservazione e valorizzazione del patrimonio culturale nonché in attività di supporto agli uffici tecnico - amministrativi del

⁵⁹ 8,6 milioni di euro moltiplicato gli anni dal 2014 al 2018+2,2 milioni di euro (anno 2013).

⁶⁰ L'art. 1, comma 16, del DL n. 138/2011, ha esteso l'efficacia delle disposizioni di cui all'articolo 72, comma 11, del DL n. 112/2008, limitate al triennio 2009/2011, anche agli anni 2012, 2013 e 2014.

⁶¹ Di cui all'articolo 1, comma 2 del D.lgs. n. 165/2001.

⁶² Fermo restando per la durata del soprannumero il divieto di assunzioni di personale.

Ministero. La società non è ricompresa nell'elenco delle amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato individuate ai sensi dell'art. 1, comma 3, della legge n. 196/2009, n.196 (Legge di contabilità e di finanza pubblica)

Il prospetto riepilogativo non ascrive alla norma in esame effetti sui saldi di finanza pubblica.

La relazione tecnica non considera la norma.

Al riguardo si evidenzia che la norma prevede l'obbligo, per le fondazioni lirico sinfoniche che presentino eventuali eccedenze di personale, di ricorrere alla procedura di risoluzione unilaterale del rapporto di lavoro qualora il personale dipendente abbia maturato l'anzianità massima contributiva prevista a normativa vigente e, in caso di ulteriori eccedenze, la possibilità di trasferire il personale tecnico amministrativo eccedentario nella società Ales S.p.A., nell'ambito delle vacanze di organico, nei limiti delle sue facoltà assunzionali e senza oneri per la finanza pubblica.

Con riferimento alla riduzione del rapporto di lavoro del personale che abbia maturato l'anzianità massima contributiva, appare necessario acquisire l'avviso del Governo in merito a possibili oneri derivanti da tale procedura, almeno per quanto attiene alla dinamica di erogazione dell'indennità di buonuscita rispetto alla spontanea dinamica dei pensionamenti.

Con specifico riguardo ai transiti di personale presso Ales S.p.A., pur considerato che questa società interamente controllata dal MIBAC non è inclusa nel conto economico della PA, andrebbero acquisiti i dati relativi alle vacanze di organico esistenti presso la stessa società, nonché elementi di valutazione in merito alla effettiva sostenibilità dei transiti in base alla sua attuale situazione economico-finanziaria.

ARTICOLO 11, commi da 14 a 18

Riorganizzazione delle fondazioni lirico-sinfoniche

La norma prevede che le fondazioni lirico-sinfoniche, per le quali non sia stato presentato o non sia approvato un piano di risanamento⁶³ ovvero che non raggiungano

⁶³ Entro il termine di cui ai commi 1 e 2 del provvedimento in esame.

entro l'esercizio 2016 condizioni di equilibrio strutturale del bilancio, sia sotto il profilo patrimoniale che economico finanziario, del conto economico, vengano poste in liquidazione coatta amministrativa (comma 14).

Le fondazioni, al fine di assicurare il rilancio del sistema nazionale musicale di eccellenza, sono tenute ad adeguare i propri statuti entro il 30 giugno 2014, nel rispetto delle seguenti disposizioni (comma 15):

- previsione di una struttura articolata in organi di durata quinquennale.

Gli organi previsti dal comma 15 sono il presidente [lett. a) n. 1], il consiglio di indirizzo [lett. a) n. 2], il sovrintendente (ed eventualmente il direttore artistico e il direttore amministrativo) [lett. a) n. 3] ed il collegio dei revisori dei conti [lett. a) n. 5]. Si evidenzia che per quanto concerne il presidente, la disposizione riproduce sostanzialmente i commi 1 e 2 dell'art. 11 del D.lgs. n. 367/1996, con la novità che il presidente potrà essere non solo il sindaco del comune nel quale ha sede la fondazione⁶⁴ ma anche una persona da questi nominata. La norma prevede, inoltre, che il consiglio di indirizzo sia composto dal Presidente e da membri designati da ciascuno dei fondatori pubblici e dai soci privati che abbiano versato almeno il 5 per cento del contributo erogato dallo Stato. Il numero dei componenti del consiglio non deve comunque superare i sette componenti. Tale organo non è previsto dal D.lgs. n. 367/1996, che contempla invece all'art. 12 il consiglio di amministrazione, composto da sette a nove membri, compreso chi lo presiede. La norma prevede, altresì, che il sovrintendente, unico organo di gestione della fondazione, possa essere coadiuvato da un direttore artistico e da un direttore amministrativo. Il D. lgs n. 367/1996, già disciplina figura del sovrintendente all'art. 13, nonché la possibilità che questo possa nominare un direttore musicale. Per quanto concerne il collegio dei revisori dei conti, si evidenzia che le disposizioni prevedono che questo sia composto di tre membri, laddove l'art. 14 del D.lgs. n. 367/1996 dispone che questo sia composto da tre membri effettivi e da un supplente;

- possibilità della partecipazione di soci privati alla gestione o al patrimonio della fondazione in proporzione agli apporti finanziari disposti (lett. b);
- articolazione del patrimonio della fondazione in un fondo di dotazione, indisponibile destinato al perseguimento delle finalità statutarie, e in un fondo di gestione per le spese correnti dell'ente (lett. c);

Le nuove disposizioni statutarie si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2015⁶⁵. Il mancato adeguamento dello statuto nei suddetti termini determina l'applicazione della disciplina sull'amministrazione straordinaria delle fondazioni lirico sinfoniche di cui all'art. 21 del D.lgs. n. 367/1996 (comma 16).

L'art. 21, del D. lgs. 367/1996 prevede che il Ministro per i beni e le attività culturali possa disporre lo scioglimento del consiglio di amministrazione della fondazione quando risultino gravi irregolarità nell'amministrazione, ovvero gravi violazioni delle disposizioni legislative, amministrative o statutarie che

⁶⁴ Ad eccezione del Presidente della Fondazione dell'Accademia nazionale di Santa Cecilia, presieduta dal Presidente dell'Accademia stessa.

⁶⁵ L'entrata in vigore può, comunque essere anticipata in caso di rinnovo degli organi in scadenza.

regolano l'attività della fondazione o venga presentato il bilancio preventivo in perdita. Il Ministro dispone in ogni caso lo scioglimento del consiglio di amministrazione quando i conti economici di due esercizi consecutivi chiudono con una perdita del periodo complessivamente superiore al 30 per cento del patrimonio disponibile, ovvero sono previste perdite del patrimonio disponibile di analoga gravità. Con il decreto di scioglimento vengono nominati uno o più commissari straordinari, viene determinata la durata del loro incarico, non superiore a sei mesi, rinnovabile una sola volta, nonché il compenso loro spettante. I commissari straordinari esercitano tutti i poteri del consiglio di amministrazione.

L'organo di indirizzo della fondazione di cui al comma 15 esercita le proprie funzioni con l'obbligo di assicurare il pareggio del bilancio. La violazione dell'obbligo comporta l'applicazione del citato art. 21 del D.lgs. n. 367/1996 e la responsabilità personale⁶⁶. La fondazione è soggetta al rispetto della disciplina in tema di appalti di lavori, servizi e forniture⁶⁷. Le spese per eventuali rappresentazioni lirico-sinfoniche eseguite all'estero sono da imputare in bilancio con copertura finanziaria specificamente deliberata (comma 17).

Viene, inoltre, previsto al comma 18 che gli organi di gestione delle fondazioni svolgano attività di coordinamento dei programmi e delle attività, sia con riguardo alla gestione del singolo ente sia rispetto alle altre fondazioni; ciò al fine di assicurare economie di scala e una maggiore offerta di spettacoli. A tale scopo gli stessi organi possono riunirsi in conferenza, anche per gruppi individuati per zone geografiche o specifici progetti comuni, per conseguire una maggiore diffusione ed offerta di spettacoli, l'innovazione e la razionalizzazione dei costi di produzione.

Il prospetto riepilogativo non ascrive alla norma in esame effetti sui saldi di finanza pubblica.

La relazione tecnica, riferita al testo originario del provvedimento in esame, considera esclusivamente la norma di cui al comma 15, lett. a) n. 4), soppressa nel corso della trattazione dello stesso al Senato.

Con riguardo alla citata disposizione, si evidenzia che questa prevedeva l'istituzione di un organo monocratico avente il compito di validare gli atti dell'organo di gestione della fondazione. Sul punto la RT precisava che il compenso di tale organo, a carico della fondazione, sarebbe stato pagato con i fondi ordinari e, pertanto, non comportava maggiori oneri per la finanza pubblica.

Al riguardo, non si hanno osservazioni da formulare considerato che le disposizioni in esame definiscono il quadro ordinamentale per procedere ad una riforma dell'assetto

⁶⁶ Ai sensi dell'art. 1 della legge n. 20/1994.

⁶⁷ Prevista dal D.lgs. n. 163/2006.

organizzativo delle fondazioni lirico-sinfoniche funzionale al conseguimento di un maggior equilibrio economico finanziario nella loro gestione.

ARTICOLO 11, comma 19

Disposizioni in materia di personale delle fondazioni lirico-sinfoniche

Normativa vigente: l'art. 22 della legge n. 367/1996 disciplina i rapporti relativi al personale delle fondazioni lirico sinfoniche. La norma, in particolare, prevede che i rapporti di lavoro dei dipendenti delle fondazioni siano disciplinati dalle disposizioni del codice civile e dalle leggi sui rapporti di lavoro subordinato nell'impresa e vengano costituiti e regolati contrattualmente. La retribuzione del personale è determinata dal contratto collettivo nazionale di lavoro, restando riservato alla fondazione ogni diritto di sfruttamento economico degli spettacoli prodotti, organizzati o comunque rappresentati, ed in generale delle esecuzioni musicali svolte nell'ambito del rapporto di lavoro.

Le norme, come modificate dal Senato, prevedono l'applicazione della procedura selettiva pubblica, ai fini dell'instaurazione del rapporto di lavoro a tempo indeterminato con le fondazioni, nonché, l'applicazione della normativa vigente nel pubblico impiego in tema di assenze per malattia ed infortuni sul lavoro. Viene, altresì, disposto che il contratto aziendale di lavoro⁶⁸ - contenente la quantificazione dei costi contrattuali - debba conformarsi alle prescrizioni del contratto nazionale di lavoro e debba essere inviato alla competente Sezione regionale della Corte dei conti. La Corte, entro trenta giorni dalla ricezione del contratto, è chiamata a certificare l'attendibilità della suddetta quantificazione e la sua compatibilità con gli strumenti di programmazione e bilancio. In caso di esito positivo della certificazione, la fondazione è autorizzata a sottoscrivere definitivamente l'accordo, laddove l'eventuale esito non positivo della certificazione preclude la firma definitiva del medesimo, determinando la riapertura delle trattative per la sottoscrizione di una nuova ipotesi di accordo. Avverso le delibere delle Sezioni regionali di controllo della Corte dei conti le parti interessate possono ricorrere alle Sezioni riunite della Corte stessa in speciale composizione⁶⁹. Viene, inoltre, demandato ad apposita delibera dell'organo d'indirizzo⁷⁰ della fondazione la rideterminazione dell'organico necessario all'attività da realizzarsi nel triennio successivo. La delibera deve garantire l'equilibrio economico-finanziario e la copertura degli oneri della dotazione organica con risorse aventi carattere di certezza e stabilità. (comma 19).

⁶⁸ Sottoscritto da ciascuna fondazione con le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative.

⁶⁹ Ai sensi dell'art. 1, comma 169, della legge n. 228/2012 (legge di stabilità 2013) che ammette ricorso alle Sezioni riunite della Corte dei conti, in speciale composizione, avverso gli atti di ricognizione delle amministrazioni pubbliche annualmente operata dall'ISTAT in base all'art. 1, comma 3 della legge n. 196/2009.

⁷⁰ Da adottare entro il 30 settembre 2014.

Il prospetto riepilogativo non ascrive alla norma in esame effetti sui saldi di finanza pubblica.

La relazione tecnica, non considera le norme.

Al riguardo, si rileva preliminarmente che la norme in esame sono finalizzate ad introdurre nell'ambito della disciplina del reclutamento e della gestione dei rapporti giuridici ed economici del personale delle fondazioni lirico sinfoniche, a fronte della vigente regolamentazione civilistica, una regolamentazione di natura pubblicistica e ad assicurare il conseguimento di un maggior equilibrio economico-finanziario nella conduzione delle fondazioni medesime. Ciò premesso, si osserva che, stante il tenore letterale della norma (comma 19, decimo periodo), che sembra attribuire all'organo deliberativo una rilevante discrezionalità nel fissare l'organico del personale in modo funzionale all'attività futura della fondazione, andrebbe acquisito l'avviso del Governo circa la possibilità che l'esigenza di maggior equilibrio economico finanziario - richiamata dalla norma stessa all'ultimo periodo - possa essere garantita con riferimento alla fase di determinazione degli organici delle fondazioni.

ARTICOLO 11, commi 20 e 21

Ripartizione delle risorse FUS destinate alla fondazioni lirico sinfoniche

Normativa vigente: ai sensi dell'art. 2 della legge n. 163/1985, il Fondo unico per lo spettacolo (FUS) è ripartito tra i diversi settori, in ragione di quote non inferiori al 45% per le attività musicali e di danza, al 25% per le attività cinematografiche, al 15% per quelle del teatro di prosa ed all'1% per le attività circensi e dello spettacolo viaggiante. Il DM 23 febbraio 2012, recante il riparto del FUS per il 2012, ha stabilito, in particolare, l'assegnazione delle seguenti quote: a) fondazioni liriche, 47,00%; b) attività musicali, 14,10% c) attività di danza, 2,50%; d) attività teatrali di prosa, 16,04%; e) attività circensi e spettacolo viaggiante, 1,54%; f) attività cinematografiche, 18,59%. Quote residue sono destinate all'Osservatorio dello Spettacolo e alle spese per il funzionamento di Comitati e Commissioni. I criteri e le modalità di erogazione dei contributi con riferimento al settore delle fondazioni lirico sinfoniche sono stati definiti – da ultimo – con il DM 29 ottobre 2007.

La norma detta disposizioni sulla ripartizione del Fondo unico per lo spettacolo (FUS), per la quota destinata alle fondazioni lirico-sinfoniche. I criteri per l'attribuzione della

quota a ciascuna fondazione (determinata con decreto del direttore generale competente, sentita la competente commissione consultiva) sono i seguenti:

- a) il 50 per cento, in considerazione dei costi di produzione derivanti dai programmi di attività realizzati da ciascuna fondazione nell'anno precedente quello cui si riferisce la ripartizione, sulla base di indicatori di rilevazione della produzione;
- b) il 25 per cento, in considerazione del miglioramento dei risultati della gestione attraverso la capacità di reperire risorse;
- c) il 25 per cento, in considerazione della qualità artistica dei programmi⁷¹ (comma 20).

Il comma 20-bis, introdotto al Senato, prevede, altresì, che per il triennio 2014-2016, il 5 per cento del FUS destinato alle fondazioni, sia destinato a quelle che abbiano raggiunto il pareggio di bilancio nei tre esercizi finanziari precedenti.

Viene, inoltre, demandato (comma 21) ad un decreto ministeriale⁷² la predeterminazione degli indicatori di rilevazione della produzione, i parametri per la rilevazione del miglioramento dei risultati della gestione, i parametri per la rilevazione della qualità artistica dei programmi ed il procedimento di erogazione ai fini della attribuzione del contributo di cui al comma 20.

Il prospetto riepilogativo non ascrive alla norma in esame effetti sui saldi di finanza pubblica.

La relazione tecnica non considera la norma.

Al riguardo, non si hanno osservazioni da formulare per i profili di quantificazione.

ARTICOLO 12

Donazioni di modico valore in favore della cultura e per il coinvolgimento dei privati

La norma stabilisce i criteri inerenti le modalità di acquisizione delle donazioni di modico valore (fino all'importo di euro diecimila) destinate ai beni e alle attività culturali, e demanda al Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo l'individuazione di forme di coinvolgimento dei privati nella valorizzazione e gestione dei beni culturali, con riferimento a beni individuati con decreto del medesimo Ministro.

⁷¹ Con particolare riguardo per quelli atti a realizzare in un arco circoscritto di tempo spettacoli lirici, di balletto e concerti coniugati da un tema comune e ad attrarre turismo culturale.

⁷² Da adottarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto in esame.

Il prospetto riepilogativo non ascrive effetti alla norma in esame.

La relazione tecnica, dopo aver ribadito il contenuto della norma, afferma che dalla disposizione non derivano effetti finanziari per la finanza pubblica.

Nulla da osservare al riguardo.

ARTICOLO 13

Valutazioni tecniche nel settore della cultura e razionalizzazione degli organi collegiali operanti presso il MIBAC

La norma:

- dispone la disapplicazione delle norme che prevedono la cessazione, in base a specifiche modalità temporali, dell'attività degli organi collegiali operanti presso la pubblica amministrazione⁷³ nei confronti degli organismi operanti nei settori della tutela e della valorizzazione dei beni culturali e paesaggistici e delle attività culturali nonché nei confronti dei nuclei di valutazione degli investimenti pubblici. Stabilisce, inoltre, che ai componenti dei predetti organi non spetta alcun compenso, indennità, gettone di presenza o rimborso spese per la partecipazione ai lavori (comma 1);
- stabilisce che i suddetti organismi operino senza oneri a carico della finanza pubblica, salvo il solo rimborso delle eventuali spese di missione, ove previsto nel rispetto delle limitazioni previste a legislazione vigente per tali categorie di spese e comunque nei limiti degli stanziamenti di bilancio previsti a legislazione vigente per le medesime spese. Dispone quindi che ai componenti degli organismi non spetta alcun emolumento o indennità (comma 2);
- dispone in merito alla Commissione permanente storico-artistica di cui il MEF potrà continuare ad avvalersi per la quale viene esclusa la corresponsione di compensi e indennità a qualsiasi titolo, incluso il rimborso spese (comma 2-*bis*).

Il prospetto riepilogativo, riferito al testo originario, non ascrive effetti alla norma in esame.

La relazione tecnica, anch'essa riferita al testo originario, specifica che la norma autorizza il Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo ad avvalersi di alcuni

⁷³ Art. 68, comma 2, del DL n. 112/2008 e art. 12, comma 20, del DL n. 95/2012.

organismi che operano senza oneri a carico della finanza pubblica, per assicurare il regolare, efficace e tempestivo svolgimento delle attività di valutazione tecnica previste dalla normativa vigente.

Ricorda che per eventuali oneri di rimborso delle spese per missioni è confermato il rispetto delle limitazioni previste a legislazione vigente per tali categorie di spese e comunque nei limiti degli stanziamenti di bilancio previsti a legislazione vigente per le medesime spese e che ai componenti dei suddetti organismi collegiali non spetta alcun emolumento o indennità.

La RT conclude affermando che, pertanto, dalla disposizione non derivano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Al riguardo, andrebbero acquisiti chiarimenti volti ad escludere che dalla disapplicazione delle norme relative alla riduzione degli organismi collegiali in determinati settori dei beni culturali, derivino effetti di minor risparmio. Infatti, a tale riduzione erano stati associati effetti di minore spesa corrente scontati nei saldi di finanza pubblica.

Ciò nonostante sia stata espressamente esclusa la corresponsione di qualsiasi forma di compenso ai componenti dei suddetti organismi, in quanto la loro proroga comporta necessariamente effetti onerosi legati all'utilizzo di locali, strutture e risorse umane.

ARTICOLO 14

Oli lubrificanti e accisa su alcool

La norma dispone l'incremento delle aliquote dell'imposta di consumo⁷⁴ sugli oli lubrificanti e sui prodotti alcolici nelle seguenti misure (commi 1 e 2):

- a decorrere dal 1° gennaio 2014, l'aliquota dell'imposta di consumo sugli oli lubrificanti è fissata in euro 787,81 per mille chilogrammi (in luogo di euro 750 per mille chilogrammi);
- per l'anno 2014, l'aliquota sulla birra è fissata in euro 2,39 per ettolitro e per grado – Plato (anziché in 2,35), l'aliquota sui prodotti alcolici intermedi è fissata in 69,78 per ettolitro (anziché 68,51) e quella sull'alcool etilico è fissata in 814,81 per ettolitro anidro (anziché 800,01);
- a decorrere dall'anno 2015, l'aliquota sulla birra è fissata in euro 2,48 per ettolitro e per grado – Plato, l'aliquota sui prodotti alcolici intermedi è fissata in 72,28 per ettolitro e quella sull'alcool etilico è fissata in 844,01 per ettolitro anidro.

⁷⁴ Di cui al D. Lgs. 504 del 1995.

Infine, si prevede che con determinazione direttoriale dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli da adottarsi entro il 30 novembre 2013, sia incrementato, decorrere dal 1° gennaio 2014, il prelievo fiscale sui prodotti da fumo in misura tale da assicurare maggiori entrate pari a 50 milioni di euro annui a partire dal medesimo anno (comma 3).

Il prospetto riepilogativo ascrive alla norma i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica:

(milioni di euro)

	SALDO NETTO DA FINANZIARE			FABBISOGNO			INDEBITAMENTO NETTO		
	2013	2014	2015	2013	2014	2015	2013	2014	2015
Maggiori entrate tributarie:									
c. 1 Imposta di consumo		12,37	12,37		12,37	12,37		12,37	12,37
c. 1 IVA		1,04	1,04		1,04	1,04		1,04	1,04
c. 2 Imposta di consumo		18,5	55,3		18,5	55,3		18,5	55,3
c. 2 IVA		1,6	6,3		1,6	6,3		1,6	6,3
c. 3 tabacchi lavorati		50	50		50	50		50	50
Minori entrate tributarie:									
c. 1 IRES/IRPEF			2,86			2,86			2,86
c. 1 IRAP						0,55			0,55
c. 2 IRES/IRPEF			4,3			4,3			4,3
c. 2 IRAP						0,8			0,8
Maggiori spese correnti:									
c. 1 IRAP			0,55						
c. 2 IRAP			0,8						

La relazione tecnica precisa che la norma dispone, al comma 1, con decorrenza dal 1° gennaio 2014, l'aumento dell'aliquota dell'imposta di consumo sugli oli lubrificanti nella misura di euro 37,81 per 1000 chilogrammi. Ai fini della determinazione degli effetti di gettito, sono stati utilizzati i dati di consumo rilevati dalla banca dati del Ministero dello sviluppo economico e dell' Agenzia delle dogane e dei monopoli per l'anno 2012, diminuiti nella misura del 3% al fine di tener conto del trend attuale del consumo di tale prodotto. I consumi sono, quindi, stati assunti pari a 327.090 tonnellate annue⁷⁵. Il maggior gettito annuo derivante dall'applicazione della nuova aliquota è stimato in 12,37

⁷⁵ La RT riporta, presumibilmente per un refuso, il dato di 327,09 tonnellate annue.

milioni di euro di imposta di consumo e in 1,04 milioni di euro di IVA (tenuto conto dei soli consumatori finali), per un maggior gettito complessivo di circa 13,41 milioni di euro su base annua.

In termini di cassa, considerando anche gli effetti sulle imposte dirette e Irap, si ha il seguente andamento:

(milioni di euro)

	2014	2015	2016
Imposta di consumo	12,37	12,37	12,37
IRES/IRPEF	0	-2,86	-1,63
IRAP	0	-0,55	-0,3
IVA	1,04	1,04	1,04
Totale	13,41	10,00	11,48

Con riferimento al comma 2 (prodotti alcolici), la RT afferma che, ai fini della stima degli effetti di gettito, sono stati utilizzati i dati relativi ai consumi forniti dall'Agenzia delle dogane e dei monopoli per l'anno 2012. Considerando anche gli effetti delle imposte dirette ed IRAP, si ha il seguente andamento distinto per gli aumenti riferiti all'anno 2014 e all'anno 2015:

(milioni di euro)

comma 2 anno 2014				
	2014	2015	2016	2017
Imposta di consumo	18,5			
IRES/IRPEF	0	-4,3	-2,4	-2,4
IRAP	0	-0,8	-0,5	-0,5
IVA	1,6	1,6	1,6	1,6
Totale	20,1	-3,5	-1,3	-1,3

(milioni di euro)

comma 2 dal 2015				
	2014	2015	2016	2017
Imposta di consumo		55,3	55,3	55,3
IRES/IRPEF		0	-6,8	-3,9
IRAP		0	-1,8	-1
IVA		4,7	4,7	4,7
Totale		60	51,4	55,1

(milioni di euro)

comma 2 anno 2014				
	2014	2015	2016	2017
Totale complessivo comma 2	20,1	56,5	50,1	53,9

Nella Nota⁷⁶ di risposta alle osservazioni formulate nel corso dell'esame in prima lettura al Senato, il Governo, con riferimento al comma 3, ha precisato che il meccanismo di monitoraggio delle entrate permette di modulare il prelievo a seconda dell'andamento dei consumi, garantendo l'effettività delle entrate poste a copertura degli oneri.

Si ricorda infine quanto segue:

- il successivo articolo 15, comma 2, lett. *e-bis*), prevede un secondo incremento delle aliquote di accisa sui prodotti alcolici, al fine di garantire il maggior gettito di 8 milioni di euro per l'anno 2014 da destinare alla copertura delle norme in materia di conservazione dei beni culturali (introdotte dal Senato all'articolo 5, commi 3 e 3-*bis*);
- lo stesso articolo 15, comma 2, lett. *e-ter*), prevede un terzo incremento delle aliquote di accisa sui prodotti alcolici, al fine di garantire un maggior gettito di 20 milioni di euro a decorrere dal 2014 da destinare alla copertura delle agevolazioni fiscali nel settore del cinema (incrementate dal Senato con l'articolo 8);
- il decreto legge 104/2013 (Istruzione università e ricerca), attualmente all'esame del Parlamento⁷⁷, prevede un quarto incremento delle accise sui prodotti alcolici, al quale sono stati ascritti effetti aggiuntivi di maggior gettito pari a 13,3 milioni nel 2013, a 147,8 milioni nel 2014, a 229,4 milioni nel 2015 e a 224,6 milioni a decorrere dal 2016.

Al riguardo si rileva che la RT non fornisce i dati e gli elementi posti alla base della quantificazione degli effetti ascritti all'articolo 14 in esame. Non appare, pertanto, possibile procedere ad una verifica dei relativi effetti finanziari.

In particolare, si evidenziano i seguenti profili, sui quali appaiono opportuni chiarimenti da parte del Governo:

- con riferimento agli effetti in termini di IRAP, IRES e IRPEF, andrebbe chiarito quali aliquote siano state utilizzate ai fini della stima.

Con riferimento al comma 1, utilizzando i dati forniti dalla RT, è possibile ipotizzare un'aliquota complessiva pari a circa il 26%;

- con riferimento al comma 1, andrebbe verificata la prudenzialità dell'ipotesi di riduzione dei consumi di oli lubrificanti in misura pari al 3%.

⁷⁶ Nota della Ragioneria generale dello Stato dell'11 settembre 2013.

⁷⁷ C. 1574.

Dai dati del Bollettino delle entrate tributarie di dicembre 2012 si registra, nel periodo gennaio-dicembre 2012, una diminuzione (in termini di accertamento) dell'imposta di consumo per oli lubrificanti e bitumi di petrolio pari al 12,7 per cento;

- con riferimento al comma 2, andrebbero forniti i dati di consumo utilizzati ai fini della stima, anche al fine di chiarire se si sia tenuto conto, in via prudenziale, della possibile riduzione dei consumi in relazione sia all'andamento del settore⁷⁸ sia all'incremento del prezzo finale dei prodotti dovuto dalla rideterminazione delle aliquote in esame.

Ciò anche in considerazione degli ulteriori incrementi delle medesime accise previsti ai sensi del successivo articolo 15, comma 2, lett. e-bis) e lett. e-ter), nonché in base al DL 104/2013;

- sempre riguardo al comma 2, andrebbe fornito un chiarimento in merito agli effetti ascritti in termini di IVA, con particolare riferimento alle percentuali utilizzate per tenere conto dei consumatori finali sottoposti ad aliquota ordinaria e degli esercizi pubblici sottoposti ad aliquota agevolata.

⁷⁸ In proposito, si rileva che dai dati del Bollettino delle entrate tributarie di dicembre 2012 si registra, nel periodo gennaio-dicembre 2012, una diminuzione (in termini di accertamento) dell'imposta di consumo sui prodotti alcolici, pari rispettivamente, a -8,1% per l'imposta di fabbricazione sugli spiriti e a -8,7% per l'imposta sulla birra.